Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Roma, 24 novembre 2009

Prot. n. 229/A

Al Dipartimento Comunicazione Formazione e Servizi Sindacali Fnsi

Ai Presidenti e Segretari delle AA.RR.SS

Alla Giunta Esecutiva della Fnsi

Ai Comitati e Fiduciari di Redazione

Cari colleghi,

riteniamo utile inviarvi gli atti del seminario tenutosi a Roma, nella sede della Fnsi, il 18 novembre scorso al quale hanno partecipato 150 esponenti di altrettanti Cdr dal Centro, Sud e Isole. (Il primo incontro per il Nord Italia si era tenuto a Milano il 7 ottobre scorso).

Il dott. Giancarlo Tartaglia, direttore generale della Fnsi, ha illustrato e approfondito il nuovo contratto di lavoro 2009-2013, Giampaolo Gozzi, funzionario dirigente del Dipartimento sindacale della Fnsi ha fatto una panoramica degli ammortizzatori sociali dei quali la categoria dei giornalisti può disporre in caso di crisi e riorganizzazione aziendale. La dottoressa Francesca Merante, delegata dal direttore generale dell'Inpgi, dott. Tommaso Costantini, ha proposto una guida ai prepensionamenti ex legge 416 del 1981. Al seminario ha partecipato il responsabile del dipartimento Sindacale della Fnsi, Luigi Ronsisvalle (tel. 336885080) che ha spiegato ai colleghi cosa accade nelle redazioni quando si apre una procedura di riorganizzazione in relazione allo stato di crisi. Le relazioni rappresentano altrettanti strumenti per il lavoro quotidiano dei Cdr e dei fiduciari sindacali. Il dipartimento Comunicazione Formazione e Servizi Sindacali è comunque disponibile a replicare gli incontri su richiesta di un certo numero di Cdr o di Associazioni stampa regionali.

Ad oggi il Dipartimento, costituitosi nel 2008, ha al suo attivo, in collaborazione con l'Inpgi, tre seminari interregionali sui Contratti a termine, un seminario nazionale sulla legge 150 sulla comunicazione pubblica (in collaborazione con il dipartimento Uffici Stampa, presieduto dal Segretario generale aggiunto Giovanni Rossi), un seminario sugli ammortizzatori sociali dedicato alla giunta Fnsi e Consulta delle Associazioni di stampa, tre seminari interregionali, sull'attività ispettiva dell'Inpgi e la lettura della busta paga. E due seminari nazionali sul contratto di lavoro e gli stati di crisi. Nel programma del 2010 si prevede un approfondimento sul lavoro giornalistico autonomo e altre iniziative.

Cordialmente.

Enrico Ferri (347-2799023),

Franco Siddi Segretario Generale della Fnsi

Fabio Azzolini (3391163412) responsabili Dipartimento Comunicazione, Formazione e Servizi Sindacali

GUIDA AI PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

All'inizio del 2009, la normativa sui prepensionamenti ha subito rilevanti modifiche introdotte dalle leggi n. 2/2009, n. 14/2009 e n. 33/2009.

Per effetto di tali disposizioni, dall'anno 2009, l'onere dei prepensionamenti è posto a carico del bilancio dello Stato, e non più dell'Istituto, per un importo annuo pari a 20 milioni di euro. E' stato inoltre previsto un contributo aggiuntivo del 30% riferito al costo complessivo dell'anticipo del trattamento rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per ciascun prepensionamento effettuato. Tale fondo servirà anche per coprire le ulteriori richieste di prepensionamento rispetto al limite di 20 milioni.

E' stata inoltre estesa la possibilità di accedere al prepensionamento ai giornalisti professionisti dipendenti dai periodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Restano invariati i requisiti e le modalità di accesso a tale trattamento di pensione.

REQUISITI PER CHIEDERE IL PREPENSIONAMENTO

- almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che per le donne
- almeno 18 anni di contributi INPGI
- non essere già titolare di pensione diretta a carico di altro Ente previdenziale

La domanda di pensione può essere presentata direttamente al Servizio Prestazioni, agli Uffici di Corrispondenza ovvero essere scaricata dal sito (www.Inpgi.it - modulistica) ed inoltrata agli Uffici - Servizio Prestazioni, allegando copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.

MODALITA' DI ACCESSO AL PREPENSIONAMENTO

I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni d'età e 18 anni di contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento.

- Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal collocamento in cigs.
- L'interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di appartenenza qualora la stessa avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs.

- Nel caso in cui l'interessato sia stato posto in cigs ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento (58 anni d'età ovvero 18 anni di contributi), il termine di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se successiva.

TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO

L'Istituto non può procedere all'effettiva liquidazione dei trattamenti in mancanza dell'emanazione dei decreti ministeriali ovvero della relativa pubblicazione in G.U.

Nulla vieta agli interessati, che rientrino nel contingente numerico previsto, di presentare comunque la domanda di prepensionamento ma la stessa potrà essere presa in esame soltanto nel momento in cui sia concluso il seguente iter:

ITER NECESSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Presentazione all'Inpgi della domanda di prepensionamento completa

Emanazione del decreto ministeriale relativo alla tranche di appartenenza in cui rientra l'interessato o relativa pubblicazione in G.U.

Dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda da cui risulti che: l'interessato rientra nel numero dei casi previsti, la sua unità aziendale di appartenenza, n° decreto , data collocamento in cigs, data dimissioni.

Gli Uffici procederanno alla liquidazione del trattamento, con gli eventuali arretrati, con il primo ruolo di pensione utile dopo il completamento del suddetto iter.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Rilevanti novità riguardano il calcolo della pensione in quanto ai nuovi prepensionamenti con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, non verranno più applicati gli abbattimenti percentuali provvisori, derivanti dall'anticipazione della pensione, e definitivi, legati allo scivolo concesso. Il maggior importo riconosciuto è posto a carico del Fondo alimentato dallo specifico contributo del 30%.

Dopo il conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni donne e 65 anni uomini) gli oneri di tali pensionamenti torneranno a carico dell'Istituto.

Conseguentemente al giornalista verrà liquidata da subito la pensione intera e non, come avveniva in passato, in forma ridotta per effetto dell'applicazione degli abbattimenti previsti fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Tali abbattimenti continuano ad essere applicati agli stati di crisi già decretati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, con oneri a carico dell'Istituto.

Ai giornalisti che accedono al prepensionamento spetta la prestazione del Fondo integrativo contrattuale (ex fissa).

LO SCIVOLO CONTRIBUTIVO

Lo scivolo contributivo è riconosciuto fino a 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi.

Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l' età anagrafica raggiunta dal richiedente.

ETA' (uomini e donne)	SCIVOLO MASSIMO (riferito ai 30 anni)
60 anni e 1 mese	4 anni e 11 mesi
60 anni e 2 mesi	4 anni e 10 mesi
64 anni e 11 mesi	0 anni e 1 mese

CUMULO PENSIONE – ALTRI REDDITI DA LAVORO

I trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell'art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni, sono cumulabili con i redditi da **lavoro dipendente ed autonomo** fino al limite massimo, per l'anno 2009, di euro 20.000,00.

La quota di reddito eccedente il suddetto limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del trattamento pensionistico.

Al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, il trattamento di pensione diventa interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Esempi di calcolo della pensione.

Nuovo sistema: prepensionamenti a carico dello Stato

Giornalista uomo con 60 anni d'età e 26 anni di contributi – Media retributiva pari a 51.645,70 euro lordi annui.

Il trattamento di pensione sarà calcolato con 30 anni di contributi (26 + 4 di scivolo) e sarà di importo pari a 41.213,27 euro lordi annui.

Vecchio sistema: prepensionamenti a carico dell'Inpgi

Il giornalista il 1° anno avrebbe percepito una pensione abbattuta pari ad euro **31.208,58** lordi annui così calcolata:

41.213,27 - 2% (abbattimento scivolo pari allo 0,5% per ogni anno) = 40.389,00 euro lordi annui 40.389,00 - 22,73% (abbattimento provvisorio per 5 anni anticipo di rispetto ai 65 d'età) = 31.208,58 euro lordi annui.

Dal secondo anno in poi l'abbattimento provvisorio si sarebbe ridotto fino ad annullarsi secondo la seguente tabella al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni donna, 65 anni uomo).

Età uomini	58 anni	59 anni	60 anni	61 anni	62 anni	63 anni	64 anni	65 anni
% abbattimento sul calcolo della pensione	29,17%	26,09%	22,73%	19,05%	15,00%	10,53%	5,56%	0

Età donne	58 anni	59 anni	60 anni
% abbattimento sul calcolo della pensione	10,53%	5,56%	0

NOTE ILLUSTRATIVE ALL'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO FIRMATO IL 26 MARZO 2009

PREMESSA

In via preliminare occorre premettere che con la rinnovazione contrattuale le parti hanno confermato la permanenza della validità nel settore dell'accordo interconfederale del luglio '93. Di conseguenza, mentre la parte normativa del contratto è entrata in vigore il 1° aprile 2009 e scadrà il 31 marzo 2013, la parte economica, entrata anch'essa in vigore dal 1° aprile 2009, scadrà il 31 marzo 2011.

LAVORO PER PIÙ TESTATE E MULTIMEDIALITÀ

Il primo e più rilevante nodo che è stato affrontato nella rinnovazione contrattuale è stato quello della **integrazione** produttiva, ovvero della possibilità di utilizzare, anche ordinariamente, la prestazione lavorativa del giornalista oltre i confini della testata di appartenenza e con qualsiasi strumento, anche tecnologico, idoneo all'esercizio della propria attività professionale. Rispetto alle richieste degli editori che volevano recidere il rapporto giornalista-testata di assegnazione e prevedere che il rapporto di lavoro dovesse considerarsi tra giornalista e azienda, cancellando di conseguenza i vincoli e le garanzie che lo legano alla testata: dal direttore, cui fa capo l'organizzazione del lavoro nella singola testata, al comitato di redazione che ne rappresenta e tutela i diritti contrattuali e sindacali, si può ben sostenere che il risultato di mediazione finale, pur venendo incontro alle esigenze di maggiore articolazione nella prestazione lavorativa, **non cancella nessuna delle garanzie** e delle tutele, professionali e sindacali, che caratterizzano il lavoro dei giornalisti, ancorché in regime di subordinazione, tenendo, ovviamente, presente il complessivo quadro giuridico legislativo che presiede il nostro ordinamento e dal quale i giornalisti non possono sentirsi esclusi.

Esaminando i singoli aspetti delle modifiche contrattuali si deve innanzitutto rilevare che è stato mantenuto fermo il legame tra il giornalista e la testata. Ogni giornalista, infatti, deve essere inserito in una testata di assegnazione, indicata nella lettera di assunzione, che può, tuttavia, essere modificata nel corso del rapporto di lavoro. Ma, l'eventuale cambiamento di testata può realizzarsi soltanto in presenza di due specifiche condizioni: in primo luogo che ci sia il direttore di una testata, il quale manifesti esplicitamente la volontà di avere nella testata che dirige un giornalista che lavora in un'altra testata dell'azienda, in secondo luogo che ci sia, anche, una comprovata esigenza organizzativa e produttiva. Non basta, dunque, una generica affermazione di esigenza produttiva o organizzativa, è necessario che la stessa sia comprovata e comprovata, ovviamente, sia al giornalista interessato, sia al comitato di redazione, che mantiene integri tutti i poteri che l'art.34 gli attribuisce, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, la composizione degli organici, i mutamento di mansioni e di qualifiche.

Quindi, anche in caso di mutamento della testata di assegnazione, l'azienda e i direttori sono tenuti a sentire il **parere sia del comitato (o fiduciario) di redazione** della testata di provenienza, sia del comitato (o fiduciario) di redazione della testata di nuova assegnazione. La mancata preventiva

comunicazione del provvedimento che si intende adottare ai comitati di redazione interessati realizza, senza alcun dubbio, un comportamento antisindacale censurabile ai sensi dell'art.28 dello Statuto dei lavoratori.

Nell'eventuale passaggio da una testata ad un'altra deve, comunque, essere rispettato quanto previsto dall'art.2103 del Codice Civile e cioè che al giornalista possono essere affidate mansioni diverse, purché queste siano qualitativamente equivalenti a quelle per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisito nel corso del rapporto di lavoro. Non è perciò, mai possibile l'assegnazione di mansioni qualitativamente inferiori. Inoltre, se esistono trattamenti integrativi differenti tra le varie testate della stessa azienda, il giornalista assegnato ad una differente testata ha diritto al trattamento integrativo di miglior favore in vigore nella testata di provenienza o in quella di nuova assegnazione.

Nell'ottica di una possibile ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro aziendale, in particolare nelle aziende che pubblicano più testate, è stata prevista la possibilità di realizzare le cosiddette "unità organizzative redazionali", con lo scopo di produrre un'informazione specifica per tutte le testate edite dall'azienda o da aziende editoriali controllate dalla stessa proprietà. Queste "unità organizzative redazionali" sono, a tutti gli effetti contrattuali, equiparate ad una testata e, di conseguenza, dovranno avere un direttore e un comitato o fiduciario di redazione, salvaguardando in questo modo l'esercizio dei diritti contrattuali sindacali e professionali dei giornalisti assegnati a queste unità.

Fermo restando il diritto alla testata di assegnazione (che può essere modificata soltanto nei termini già esposti) ad ogni giornalista, ovviamente nei limiti dell'orario giornaliero di lavoro e con le **garanzie** previste dall'art.7, potranno essere richieste prestazioni lavorative anche per le altre testate dell'azienda, comprese quelle multimediali, o per quelle edite da aziende controllate. Ovviamente, anche in questo caso, dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art.2103 del C.C. che vietano il demansionamento e dovranno essere rispettate le dipendenze gerarchiche delle singole testate.

Anche questa nuova regolamentazione contrattuale, che modifica sostanzialmente la precedente, richiede un tempestivo e costante intervento dei comitati o dei fiduciari di redazione interessati, tenuti a esprimersi sulla nuova organizzazione del lavoro definita dai direttori. Non a caso la nuova norma prevede che, proprio a seguito delle modifiche contrattuali, devono essere armonizzate le intese aziendali che regolavano in precedenza la stessa materia.

Multimedialità

La possibilità per il giornalista di lavorare per più testate, anche multimediali, utilizzando diversi sistemi tecnologici di comunicazione, deve però sottostare ad una nuova specifica procedura contrattuale che è stata introdotta con il capitolo "multimedialità".

La nuova norma prevede che qualora le aziende editoriali intendano utilizzare le prestazioni dei propri giornalisti su piattaforme multimediali, e quindi mediante l'elaborazione di testi scritti destinati alla carta stampata o all'on line, di prestazioni audio o video destinate a radiotelevisioni o siti on line, devono **preventivamente** presentare **ai comitati o ai fiduciari di redazione** interessati uno specifico **programma** sulla multimedialità aziendale, definito con i direttori delle testate coinvolte. Il programma, in particolare, dovrà delineare gli **organici** necessari la nuova **organizzazione** del lavoro, le **modalità** attraverso le quali si realizzeranno le integrazioni informative tra testata e testata, e dovrà individuare gli strumenti multimediali a disposizione dei singoli giornalisti.

Ovviamente, l'ingresso sul terreno della multimedialità dovrà sempre garantire il rispetto dell'autonomia professionale del singolo giornalista, al quale non potranno in nessun caso essere richieste prestazioni che non siano di natura giornalistica, come quelle a carattere pubblicitario o commerciale. Inoltre, dovranno essere previsti specifici corsi di formazione, di addestramento e di aggiornamento professionale. Per il confronto sul piano tra l'azienda e i comitati di redazione è stato previsto un periodo di 40 giorni, ben più ampio di quello di 25 giorni previsto dall'allegato D per l'esame dei piani di crisi aziendale.

Infine, gli aggiornamenti del programma multimediale che non comportano variazioni sostanziali dell'organizzazione del lavoro devono essere comunicati ai comitati di redazione. Quando, invece, essi comportino mutamenti sostanziali dovrà essere attivata integralmente la procedura di confronto definita.

Cessione del contratto e distacco

Nell'ambito della possibilità di utilizzare la prestazione lavorativa di un giornalista per un'altra testata è stata esaminata l'eventualità che il mutamento della testata di assegnazione possa avvenire nei confronti anche di testate che siano edite da altre aziende editoriali, (e quindi da altri soggetti giuridici), ancorché collegate alla stessa proprietà. Questa possibilità **non** è **un'invenzione contrattuale**, **ma** è giuridicamente **prevista da due istituti di legge**: la cessione di contratto e il distacco.

La cessione del contratto, che comporta il passaggio definitivo del contratto individuale di lavoro da un'azienda ad un'altra, è regolato dagli artt.1406 e seguenti del C.C. e prevede, però, il requisito dell'accordo tra le parti e quindi della volontarietà. Un'azienda può cedere il contratto di lavoro che ha in corso con un giornalista ad un'altra azienda purché, ovviamente, il giornalista sia d'accordo.

Ma oltre alla cessione del contratto, la legge, in particolare l'art.30 del decreto legislativo 10.7.2003 n.276, ha introdotto un nuovo istituto, quello del distacco, che consente la possibilità per ogni datore di lavoro di distaccare un proprio dipendente in un'altra azienda, anche collocata territorialmente fuori del comune di provenienza.

La norma di legge che regola il distacco prevede che un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse possa mettere temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro uno o più dei suoi lavoratori dipendenti. Nel corso del distacco il lavoratore rimane sempre alle dipendenze del suo datore di lavoro, mantenendo il trattamento economico e normativo. Per il distacco non è necessario il consenso del lavoratore interessato, se non quando vi sia un mutamento di mansioni. Se il distacco comporta anche un trasferimento a più di 50 Km. dalla sede di provenienza, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Questi sono gli ambiti e le garanzie (modeste) entro i quali, in base alla legge, è possibile distaccare un lavoratore. Poichè questa norma è legge, si applica automaticamente a tutti i lavoratori in qualsiasi settore produttivo essi operino e non è, perciò, necessario il suo esplicito richiamo nei contratti collettivi.

Poiché ritenevamo le disposizioni di legge sul distacco assolutamente insufficienti a garantire la prestazione di lavoro giornalistico, non potendo abolire la norma, l'abbiamo sostanzialmente modificata. L'intero capitolo è stato riscritto, aumentando notevolmente le tutele per i giornalisti che dovessero essere interessati. In primo luogo, il distacco può essere messo in atto soltanto verso testate edite da società controllate e, comunque, sempre a fronte di comprovare esigenze produttive, organizzative o sostitutive. Anche in questo caso occorre, perciò, che l'editore dimostri la oggettiva esistenza di un'esigenza produttiva, organizzativa o sostitutiva.

La legge, pur prevedendo che il distacco sia temporaneo, non definisce i limiti della temporaneità. Nel contratto si è, quindi, previsto che il periodo del distacco non possa essere superiore a 24 mesi. La legge prevede che il datore di lavoro distacchi il lavoratore a suo insindacabile giudizio. Il contratto prevede che per distaccare un giornalista ci debba essere la specifica richiesta del direttore di una testata che richiede quello specifico giornalista.

Ancora, il contratto prevede che ogni distacco debba essere preceduto da un preavviso di un mese, elevato a 2 mesi quando il distacco comporti il trasferimento ad oltre 40 Km. dalla sede ordinaria di lavoro. In questo caso, il giornalista avrà diritto anche ad un'indennità pari a 2 mesi di retribuzione, a 2 giorni di permessi retribuiti e, inoltre, per tutta la durata del distacco, ad un'indennità economica, che dovrà essere definita in sede aziendale, per coprire le maggiori spese che il giornalista sarà chiamato a fronteggiare a seguito del distacco.

Infine, qualora un giornalista rientri nella propria testata dopo un distacco non inferiore a 12 mesi, non potrà essere in nessun caso nuovamente distaccato prima che siano trascorsi almeno 8 mesi. È

stato anche introdotto il divieto di distacco presso testate di aziende che abbiano personale giornalistico in cassa integrazione.

Com'è di tutta evidenza, rispetto alla norma di legge la **possibilità di distacco** per i giornalisti è stata **fortemente limitata** e sono state introdotte ulteriori e specifiche garanzie, che consentono al **comitato di redazio**ne di intervenire sulla sua applicazione a livello aziendale. È, infatti, chiaro che distaccare uno o più giornalisti da una testata ad un'altra comporta inevitabilmente una modifica dell'organizzazione del lavoro sia nella testata di provenienza sia in quella di destinazione e questo determina la specifica possibilità di intervento del comitato di redazione secondo le procedure e modalità previste dall'art.34 del Cnlg.

Trasferimenti

La normativa in atto sui trasferimenti è stata modificata con l'introduzione di un **termine chilometrico minimo** (di 40 Km.) entro il quale non opera il divieto di trasferimento. La norma precedente prevedeva, infatti, che salvo patti contrari il giornalista non poteva essere trasferito in un comune diverso da quello dove era stato assunto per prestare la sua opera. Oggi si prevede che, fatti salvi sempre i patti contrari, il giornalista non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km. dal luogo di svolgimento della sua prestazione lavorativa. Questa modifica è stata, però, **rafforzata dall'obbligo**, in precedenza non previsto, **di comunicare sempre al giornalista interessato l'eventuale trasferimento con un preavviso di almeno un mese**.

Anche questo è stato un passaggio difficile della negoziazione, a fronte di una richiesta della controparte editoriale di ampliare notevolmente le possibilità aziendali di mobilità territoriale. Il risultato ottenuto con il limite dei 40 km. consente di poter ritenere che la modesta mobilità territoriale prevista si realizza nell'ambito di un fisiologico pendolarismo, considerando le distanze che qualsiasi lavoratore è tenuto quotidianamente a percorrere per raggiungere la propria sede di lavoro.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Il secondo nodo che abbiamo dovuto affrontare e sciogliere in questa rinnovazione è stato quello del meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianità, che insieme alla flessibilità era stato posto dagli editori come pregiudiziale per poter arrivare ad un nuovo testo contrattuale. È stato, come è ovvio, il nodo più duro, anche per le scarse solidarietà che su questo specifico argomento ci venivano dall'esterno. La difesa integrale del nostro meccanismo di calcolo e di rivalutazione degli aumenti biennali di anzianità era, infatti, condannata da tutto il mondo politico-sindacale. In tutti i quattro anni di vertenza nei quali gli editori si sono rifiutati di sedersi al tavolo della trattativa, abbiamo raccolto un'adesione al nostro diritto al contratto molto ampia da parte di tutte le organizzazioni sindacali, del mondo della cultura, della società civile, della politica (sia dei partiti di centrosinistra che di quelli di centrodestra), delle istituzioni, dalla massima autorità dello Stato, ai presidenti della Camera e del Senato, che si sono succeduti nel corso degli anni, ai Governi e ai singoli ministri che hanno guidato il Paese. Se da parte di tutti è stato riaffermato il principio della contrattazione collettiva e il nostro diritto alla sua rinnovazione, altrettanto inequivoco e chiaro è stato il messaggio da parte di tutti sulla necessità di abbandonare un meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianità, da tempo superato in tutta la contrattazione collettiva e non più sostenibile.

È in questo quadro, perciò, che deve essere valutato il risultato ottenuto che pur raffreddando i meccanismi di calcolo consente di conservare, con la previsione percentuale, il principio dell'automatismo.

Tutti i contratti collettivi, da quello dei metalmeccanici a quello dei poligrafici sino a quello dei dirigenti prevedono ormai aumenti di anzianità in cifra fissa congelati nel tempo e in numero complessivo estremamente ridotto. Da questa constatazione si deve partire per giudicare il risultato ottenuto.

Il nuovo regime prevede il mantenimento degli scatti, come in precedenza, nel numero massimo di 15. Gli scatti saranno calcolati sempre in percentuale nella misura del 6% del minimo della categoria di appartenenza maggiorato dell'indennità di contingenza. I primi 3 scatti saranno biennali e i successivi 12 triennali e, come in precedenza, inizieranno a maturare dal momento in cui il giornalista ha acquisito la qualifica di redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità professionale.

Il mantenimento della percentuale consentirà un'effettiva dinamicità agli scatti maturandi il cui valore sarà di volta in volta calcolato sul nuovo minimo in vigore al momento della singola maturazione. Rispetto al passato, di conseguenza, il parziale raffreddamento del meccanismo di calcolo si è ottenuto con il passaggio dalla **biennalità alla triennalità** per gli scatti successivi ai primi 3 e con l'abolizione della norma che prevedeva la rivalutazione di tutti gli aumenti periodici ad ogni variazione dei minimi tabellari e dei passaggi di qualifica.

In merito al **nuovo meccanismo** di calcolo degli aumenti periodici, che prevede, comunque, un loro raffreddamento nel tempo, deve però considerarsi che proprio questo meccanismo ha consentito e consentirà nelle prossime rinnovazioni una **maggiore dinamicità** agli aumenti dei **minimi tabellari**.

La "moratoria" per gli scatti di anzianità (come funziona?)

La nuova normativa sugli aumenti periodici di anzianità è accompagnata dalla previsione di un periodo di moratoria di 9 mesi nella maturazione dello scatto in corso per chi abbia almeno la qualifica di R.O. +30 e abbia maturato meno di 3 scatti biennali.

La previsione di un periodo di moratoria è stata dettata dalla volontà di conservare nella nuova progressione degli scatti almeno 3 scatti biennali, e dalla necessità di fronteggiare una crisi del settore editoriale senza precedenti e oggi particolarmente grave. L'alternativa possibile, che avrebbe escluso la moratoria, sarebbe stata quella di prevedere per tutti la triennalizzazione degli aumenti di anzianità. Perciò, grazie alla moratoria, che risponde al criterio del patto generazionale, è stato possibile salvaguardare per le nuove generazioni la biennalità degli aumenti periodici per i primi 3 scatti. Ciò significa che tutti coloro i quali non hanno al momento scatti (praticanti, redattori con -30 mesi di anzianità professionale, redattori neoassunti) matureranno almeno 3 scatti biennali, prima di passare agli scatti triennali.

Cerchiamo di capire **come funziona** il meccanismo di maturazione degli scatti con la moratoria di 9 mesi.

Innanzi tutto occorre premettere che la moratoria non si applica (e quindi non avrà alcun effetto) nei confronti di tutti coloro che alla data del 1° giugno 2009 non hanno in corso la maturazione di nessuno scatto.

Per coloro che hanno già maturato uno o più scatti occorre distinguere tra quanti hanno già maturato 3 scatti biennali e quanti ne hanno maturato meno di 3.

Per i primi (che hanno già maturato 3 scatti biennali) lo scatto in maturazione sarà calcolato secondo il nuovo meccanismo e quindi avrà cadenza triennale come i successivi. Anche a questi colleghi la moratoria non si applica e, di conseguenza, non avrà alcun effetto.

Restano tutti coloro che hanno già maturato almeno uno scatto e che ne abbiano comunque meno di 3. <u>La moratoria si applica soltanto a questi</u>.

La moratoria significa semplicemente che il periodo intercorrente tra il 1° giugno 2009 e il 28 febbraio 2010 non viene preso in considerazione per la maturazione degli scatti biennali in corso.

Quindi, coloro che maturano il biennio di anzianità entro il 31 maggio 2009, lo percepiranno normalmente calcolato sul nuovo aumento dei minimi.

Coloro, invece, che matureranno il biennio di anzianità nel corso del **periodo di moratoria** dovranno escludere dal calcolo di maturazione dello scatto il periodo stesso di moratoria. **Un esempio** ci può aiutare a comprendere il funzionamento della nuova disposizione.

Se un giornalista alla data del 1° giugno 2009 (data di inizio della moratoria) ha maturato ai fini dello scatto biennale 12 mesi di anzianità, il periodo di 24 mesi si concluderà con il mese di

febbraio 2011 e non con quello di giugno 2010, che sarebbe stato quello della naturale maturazione, ma che cade nel periodo di moratoria.

Dalla data di maturazione del nuovo scatto decorreranno poi i periodi per la maturazione dei successivi.

CONTRATTI A TERMINE

Le disposizioni sulla contrattazione a termine sono state oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi che ne hanno modificato sostanzialmente l'ambito di applicazione limitando le possibilità di intervento e di miglioramento in sede di contrattazione collettiva.

Già il **Decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368**, che recepiva nella legislazione italiana gli accordi europei in materia, **aveva allargato le possibilità di ricorso alla contrattazione a termine** prevedendo che si potessero stipulare contratti di lavoro con l'apposizione di un termine di scadenza "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", **una casistica decisamente molto ampia**, che, sempre per disposizione della nuova legge, non poteva essere modificata nei contratti collettivi. La stessa disposizione prevedeva, tuttavia, che le norme dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del Decreto e regolanti la contrattazione a termine avrebbero mantenuto in via transitoria la loro efficacia fino alla data di scadenza del contratto stesso.

In base a questa previsione, poiché il precedente contratto giornalistico era entrato in vigore il 1° marzo 2001, le norme contrattuali (art.3) sulla contrattazione a termine hanno continuato ad avere applicazione per tutto il periodo di validità del contratto stesso e, quindi, sino al 28 febbraio del 2005. Dopo quella data si è posto un problema interpretativo su quale fosse il regime di regolamentazione della contrattazione a termine, ovvero se la relativa normativa contrattuale dovesse considerarsi scaduta e, quindi, ormai inefficace, con la conseguente automatica applicazione delle norme di legge, o se potesse continuare a produrre i suoi effetti in regime di prorogatio.

Al di là della ampia discussione sulla questione della ultrattività dei contratti collettivi scaduti, che ha interessato tutti questi anni di mancato rinnovo contrattuale, sullo specifico argomento della contrattazione a termine, abbiamo dovuto registrare alcune pronunce della magistratura del lavoro che hanno dichiarato, in base a quanto previsto dall'art.11 del richiamato D.Lgs. 2001/368, la decadenza alla data del 28 febbraio 2005 di quanto previsto dall'art.3 del contratto in materia di contrattazione a termine e l'automatica applicazione al settore giornalistico delle norme di legge contenute nel Decreto.

Successivi interventi legislativi (in particolare la legge 24 dicembre 2007 n.247) hanno ulteriormente allargato le maglie della contrattazione a termine e ristretto le possibilità di intervento della contrattazione collettiva.

E', perciò, alla luce di questo nuovo quadro normativo e dei limiti di agibilità imposti dalla legge che devono essere valutate le innovazioni contrattuali, tenendo presente che, ovviamente, l'obbiettivo della Federazione era quello, da un lato, di limitare il più possibile il ricorso alla contrattazione a termine, dall'altro di elevare il livello di tutele e garanzie per tutti i giornalisti titolari di contratti a tempo determinato.

La nuova normativa contrattuale ha, perciò, dovuto **recepire**, e non poteva fare diversamente per **obbligo di legge**, il precetto legislativo che è possibile procedere ad un'assunzione a tempo determinato "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", indicando in via semplificativa le vecchie causali già previste nella precedente dizione dell'art.3 ad eccezione, ovviamente, di quella che prevedeva la possibilità di assumere a termine un giornalista in base al suo status di disoccupato.

Per ridurre il ricorso alla contrattazione a termine è stato poi previsto un limite temporale massimo per ogni singolo contratto: di 5 anni per le qualifiche apicali (direttore, condirettore e vicedirettore) e di 36 mesi per tutte le altre qualifiche. In merito è il caso di ricordare che la legge non prevede alcun limite temporale e, di conseguenza, in assenza di una limitazione contrattuale

sarebbe stato possibile assumere un giornalista con un contratto a termine di 4, 5, 6 o più anni, allungandone, di fatto, lo stato di precarietà.

Altre modifiche sono state introdotte utilizzando gli ambiti di disponibilità previsti dalla legge. Intanto, per quanto riguarda la reiterazione dei contratti a termine. La legge oggi prevede che ogni singola azienda non possa stipulare con lo stesso lavoratore più contratti di lavoro a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti per più periodi che sommati tra loro superino complessivamente i 36 mesi, a prescindere dai periodi di interruzione intercorrenti tra un contratto e l'altro. E' possibile, però, una sola proroga che deve essere stipulata presso la Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, con l'assistenza sindacale e per un periodo di tempo definito nella contrattazione collettiva. Il periodo di possibile proroga è stato fissato nel nuovo contratto in 12 mesi e la stipula del relativo contratto dovrà avvenire con l'assistenza dell'Associazione Regionale di Stampa competente.

Sempre su questo capitolo, inoltre, la nuova normativa contrattuale ha escluso che debbano essere soggetti al limite dei 36 mesi complessivi tutti i casi di assunzione a termine per sostituzioni o nella fase di avviamento e sviluppo di nuove iniziative. Il motivo della esclusione dal computo dei 36 mesi dei contratti per sostituzione è evidente: molti giornalisti disoccupati in attesa di una stabile assunzione trovano sollievo al loro status mediante contratti a termine, in particolare nel periodo estivo, per le sostituzioni ferie. Impedire a questi colleghi di poter continuare ad avere con la stessa azienda contratti a termine per sostituzione, una volta superato il limite massimo di 36 mesi, si sarebbe rivelata una disposizione soltanto punitiva e che non avrebbe in alcun caso favorito la loro stabilizzazione. E' stata, anche, prevista, sempre nell'ottica sindacale di favorire la stabilizzazione dei giornalisti precari, la possibilità, demandata a livello aziendale, di accordi, che dovranno essere stipulati dai comitati di redazione con le loro aziende, per il superamento del limiti dei 36 mesi nelle assunzioni per sostituzione quando queste, sulla base di criteri definiti e concordati, siano finalizzate a garantire la stabilizzazione. Si è voluto, in altri termini, recepire nel contratto collettivo la positiva esperienza realizzata dall'Usigrai all'interno della Rai mediante la realizzazione dei cosiddetti "bacini", ovvero di elenchi di giornalisti contrattualizzati a termine che maturano automaticamente il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dopo aver raggiunto, sommandoli, un predefinito numero di mesi con contratti a termine. In questo caso, quindi, quando l'obiettivo sia quello di una sicura stabilizzazione si potranno allungare i tempi per la contrattazione a termine, superando i limiti dei 36 mesi complessivi.

Inoltre, per l'assunzione con contratti a termine, sono stati posti **limiti numerici e percentuali rispetto all'organico giornalistico a tempo pieno (art.1)**. In particolare, il numero complessivo dei contratti a termine e di quelli di somministrazione lavoro (che sono sempre a termine) non potrà superare il numero massimo di **6 unità** nelle aziende che abbiano **fino a 20** giornalisti dipendenti, fermo restando in questo caso che i contratti a termine non potranno mai superare il numero dei contratti a tempo indeterminato. Ciò significa che nelle aziende che abbiano 6 o meno di 6 giornalisti dipendenti i contratti a termine dovranno comunque essere in numero inferiore.

Nelle aziende che abbiano più di 20 giornalisti dipendenti e fino a 50 il limite alle assunzioni con contratto a termine è stato fissato al 30% dell'organico redazionale a tempo pieno, mentre nelle aziende con più di 50 giornalisti dipendenti e fino a 100, la percentuale è ridotta al 25% e ulteriormente ridotta al 20% nelle aziende che abbiano oltre 100 giornalisti dipendenti a tempo pieno. Non saranno, comunque, computati in questi limiti le assunzioni a termine per ragioni sostitutive e per la fase di avvio e sviluppo di una nuova iniziativa editoriale che è stata complessivamente circoscritta a 36 mesi. E' da aggiungere che in base alle disposizioni di legge non rientrano nei limiti anche le assunzioni a termine di giornalisti che abbiano superato i 55 anni di età.

Questi limiti costituiscono un **freno** certo e sicuro alla **proliferazione della contrattazione a termine** e sono un sostanziale passo in avanti rispetto alla precedente normativa. Infatti, anche nel contratto scaduto era stata inserita una percentuale massima (20%) alla stipula di contratti a termine, ma non rientravano nel calcolo le assunzioni di giornalisti disoccupati. Come è evidente la maggior parte dei contratti a termine, se non tutti, è stipulata con giornalisti disoccupati (quale giornalista

con un contratto a tempo indeterminato accetterebbe un'altra diversa assunzione a termine?) e, di conseguenza, il precedente limite era puramente formale e sempre aggirabile. Oggi, con l'eliminazione di questa esclusione, i limiti numerici e percentuali dei contratti a termine sono diventati limiti effettivi.

Un'ultima annotazione, ma non certo ultima per importanza, sulla nuova disciplina della contrattazione a termine riguarda la cancellazione della precedente disposizione normativa che prevedeva, in caso di assunzione a termine di giornalisti disoccupati, il trattamento economico del redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale. Questa norma, di fatto, non solo riconosceva un trattamento economico minimo inferiore a quello dovuto normalmente, ma impediva anche la maturazione degli aumenti periodici di anzianità. La sua abolizione consente oggi al giornalista disoccupato assunto con un contratto a termine di percepire il trattamento economico minimo della categoria di appartenenza e di maturare (quando abbia più di 30 mesi di anzianità professionale), gli scatti biennali di anzianità aziendale,quando il contratto a termine, comprensivo della eventuale proroga, sia superiore a 24 mesi. Quindi, per esempio, un giornalista che sia stato assunto con un contratto a termine di 24 mesi e alla scadenza il suo contratto sia stato prorogato di altri 12 mesi, percepirà con la proroga uno scatto di anzianità. Identico trattamento vale e varrà per tutti coloro che hanno in corso o avranno un contratto a termine superiore ai 24 mesi. Il miglioramento economico per tutti questi colleghi, che si trovano nella fascia della precarietà, è più che evidente: rispetto al passato il loro minimo aumenterà, a partire da aprile 2009 di ben 522,48 euro al mese, comprensivo del nuovo livello (R.O. +30) e dell'aumento contrattuale.

LAVORO A TEMPO PARZIALE E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Gli articoli contrattuali sul tempo parziale e sulla somministrazione di lavoro temporaneo sono stati adeguati sulla base delle disposizioni di legge intervenute in questi anni a regolare la materia.

In particolare, per quanto riguarda la contrattazione a **tempo parziale**, per la quale resta in vigore tutta la precedente normativa, si è soltanto **aggiunto** che in presenza di lavoro parziale "**'orizzontale**", ovvero quando si sia convenuta una riduzione dell'orario giornaliero, può essere richiesto, qualora sorgessero esigenze organizzative e produttive, un proseguimento della prestazione lavorativa giornaliera, senza però superare il 30% **dell'orario concordato**. Questa **prestazione eccedente**, che per legge viene definita "supplementare", in quanto si aggiunge all'orario concordato, ma è pur sempre nei limiti dell'orario contrattuale ordinario (art.7) dovrà essere retribuita con la paga base oraria **maggiorata del 19%**. La regolamentazione della prestazione in orario "supplementare" è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, l'averne **limitato percentualmente l'utilizzo** e l'aver previsto per essa una maggiorazione economica, oltre che garantire il giornalista interessato, dovrebbe funzionare anche da deterrente nel ricorso oltre il necessario a tale prestazione, che la legge prevede, ma che potrebbe determinare penalizzazioni nei confronti di coloro che per esigenze personali hanno richiesto e ottenuto la trasformazione del loro rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Si è anche previsto che in presenza di un rapporto di lavoro a **tempo parziale** di tipo "**verticale**", ovvero quando la prestazione si svolga **per alcuni giorni della settimana,** o per alcune settimane del mese, l'eventuale prestazione lavorativa richiesta e data oltre l'orario contrattuale giornaliero (7 ore e 12 minuti) deve essere retribuita secondo i criteri previsti per il lavoro straordinario e, quindi, con la retribuzione oraria maggiorata del 20%.

Per quanto riguarda i così detti contratti di "somministrazione lavoro" ci si è limitati a richiamare le disposizioni di legge (D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276) che li hanno previsti e regolamentati, tenendo presente che questi contratti sostituiscono i precedenti contratti di "lavoro temporaneo", già recepiti nel contratto nazionale di lavoro scaduto e che, però, è bene sottolinearlo, hanno trovato nel passato una scarsissima, quasi nulla, utilizzazione nel settore giornalistico. Unica modifica al riguardo è stata quella di ribadire la valutazione delle parti che anche per i giornalisti assunti con contratto di somministrazione lavoro i relativi contributi previdenziali devono essere versati

all'INPGI, che, così come prescrive la legge 388/2000, è sostitutivo di ogni altra forma previdenziale nei confronti dei giornalisti. La precisazione non è superflua. Infatti, la legge, come la precedente, prescrive che i contributi dei lavoratori dipendenti da agenzie interinali debbano essere versati alla gestione dell'INPS, a prescindere dal tipo di lavoro che il lavoratore è chiamato a svolgere. Già quando con il precedente contratto fu introdotta la possibilità di utilizzare giornalisti con contratti interinali ("fornitura di lavoro temporaneo") il Ministero del Lavoro si assunse l'impegno, formalizzandolo nel contratto, di risolvere il problema dell'ente previdenziale al quale versare la relativa contribuzione, in presenza di una prestazione di natura giornalistica data da un giornalista iscritto all'albo professionale. Un impegno, però, che sino al momento della firma dell'accordo contrattuale non era stato ancora mantenuto, determinando un'incertezza interpretativa, che ha indotto le parti, con la loro dichiarazione, a riaffermare il principio che, in caso di utilizzo di giornalisti con contratti di somministrazione lavoro, la relativa contribuzione previdenziale deve essere versata all'INPGI e a reiterare al Ministero del Lavoro la richiesta ad esprimersi in tal senso. Su questo punto, che dovrà essere affrontato al tavolo tecnico che si apre con il Governo, abbiamo, però, già registrato la valutazione positiva del Ministero del Lavoro.

QUALIFICHE

Nel capitolo delle qualifiche sono state introdotte modifiche significative sulla base di richieste avanzate da tempo dalla Federazione della Stampa. Come è noto, nell'art.11 del contratto era prevista soltanto una scala gerarchica. I riconoscimenti professionali erano, perciò, rimessi a valutazioni del tutto discrezionali ed extra contrattuali. Molto spesso le qualifiche gerarchiche erano utilizzate come riconoscimenti professionali, creando difficoltà interpretative della norma e anche problemi gestionali nell'organizzazione del lavoro. Oggi, con le nuove disposizioni, si è realizzato un sostanziale passo avanti nella costruzione di una "carriera" non più legata a responsabilità gerarchiche, bensì a meriti professionali.

Si è infatti prevista la equivalenza tra il vice-caposervizio e il redattore esperto e tra il caposervizio e il redattore senior. Redattore senior e redattore esperto sono due nuove **qualifiche a contenuto professionale**. Il **redattore esperto** è un redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e con un'anzianità di servizio aziendale di almeno 8 anni al quale, su proposta del direttore, è attribuita la specifica mansione in relazione alla particolare esperienza e all'attività professionale svolta.

Il **redattore senior** è un redattore che abbia già la qualifica di redattore esperto e che in tale qualifica abbia maturato **almeno 5 anni di anzianità** e al quale, sempre su proposta del direttore, può essere attribuita la specifica mansione in considerazione della sua notevole esperienza professionale.

Questa nuova architettura contrattuale **non** ha, tuttavia, **modificato le precedenti disposizioni**, che rimangono pienamente in vigore, le quali prevedevano che, su proposta del direttore, ai redattori ordinari, ferma restando la permanenza nella loro qualifica, si potesse riconoscere il trattamento economico e normativo del vice-caposervizio e del vice-caporedattore. Né ha modificato la possibilità di attribuire *ad personam* le qualifiche gerarchiche senza l'attribuzione della relativa responsabilità.

La nuova scala parametrale che prevede, a fianco a quella delle responsabilità gerarchiche, anche una **nuova scala legata alla professionalità**, non ha, e non poteva, del resto, avere automatismi, essendo legata ad una valutazione di contenuto professionale che spetta al direttore (e non all'editore), ma è evidente che, in presenza degli specifici requisiti, il direttore non potrà rifiutarsi di riconoscere il valore professionale delle redazioni, che oggi la norma contrattuale rende esplicita.

Sempre in relazione alle qualifiche è stata ulteriormente chiarita la norma, già presente nel precedente contratto, e in base alla quale "agli effetti dell'assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi ovunque esercitati non rileva l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte". Cosa significava questa disposizione? La risposta è semplice e nasce dalla necessità di una corretta applicazione **dell'art.2103 del C.C**. il quale dispone

che ogni lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti. La normativa del C.C. consente, perciò, la possibilità al datore di lavoro di modificare le mansioni di ogni lavoratore nel corso del rapporto stesso. Poiché il contratto giornalistico non prevedeva alcuna declaratoria per le mansioni, ma soltanto qualifiche gerarchiche, per rendere possibile l'applicazione delle disposizioni di legge sul mutamento di mansioni era stata introdotta la previsione sopra richiamata in base alla quale, perché una mansione fosse considerata equivalente ad un'altra, non era necessaria la presenza di un'identica responsabilità gerarchica.

Oggi la nuova formulazione, soprattutto con l'introduzione di una scala professionale, consente una **migliore applicazione del dispositivo di legge**, riconoscendo ruolo, dignità e dimensione contrattuale anche a chi è chiamato a svolgere un qualificato lavoro di scrittura.

LAVORO NEI GIORNALI ELETTRONICI

Con il contratto scaduto erano state introdotte disposizioni normative (allegato N) per regolare il rapporto di lavoro di tutti quei giornalisti che lavoravano nelle redazioni dei giornali elettronici. In sostanza, quelle disposizioni prevedevano un'applicazione ridotta delle norme contrattuali, che fu accettata in base alla considerazione che quell'accordo dovesse favorire l'emersione e la regolamentazione di prestazioni lavorative che sino a quel momento non erano regolate dal contratto collettivo di categoria ma da forme diverse di contrattazione che nulla avevano a che fare con il lavoro giornalistico. Dopo 8 anni di applicazione contrattuale la Federazione della Stampa ha ritenuto che questa fase provvisoria di emersione dovesse considerarsi ormai esaurita e che si dovesse passare alla fase di applicazione integrale del contratto in tutte le testate on line.

L'abolizione dell'allegato N) rappresentava uno dei principali obiettivi posti dalla commissione contratto nella stesura della "piattaforma" contenente le richieste di modifica contrattuali.

Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto, sia pure con una previsione di gradualità. Da aprile 2009 l'allegato N non esiste più. Da tale data tutti i giornalisti che lavorano nei giornali elettronici devono essere inquadrati, sulla base della posizione professionale aziendale in atto, nelle qualifiche di redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale e di caposervizio, per chi ricopriva l'incarico di coordinatore. Ad essi, sempre a partire da aprile 2009, deve essere riconosciuto l'equivalente trattamento economico (minimo tabellare + indennità di contingenza) previsto per la qualifica di appartenenza. Da aprile 2009 decorre il periodo per la maturazione dell'indennità redazionale e relativa aggiunta (dalla quale erano esclusi), nonché il periodo per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità. È il caso di ricordare che in base all'allegato N) i giornalisti che lavoravano nei giornali elettronici non avevano diritto agli scatti di anzianità. Inoltre, ferma restando l'applicazione integrale di tutte le norme contrattuali, è stata prevista una gradualità di adeguamento per quanto riguarda il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali. I compensi previsti dall'art.19 per il lavoro festivo saranno, infatti, riconosciuti nella misura del 30% sino a dicembre 2009, passando al 60% nel 2010 e al 100% da gennaio 2011. Di conseguenza, e per fare un esempio, in caso di prestazione lavorativa in una festività infrasettimanale, la retribuzione dovuta sarà pari al 54% di 1/26° sino a dicembre di quest'anno, passando al 108% da gennaio 2010 e al 180% da gennaio 2011.

L'abolizione dell'allegato N) comporta anche il venir meno dei limiti numerici previsti per la costituzione della **rappresentanza sindacale** oltre al venir meno dei limiti posti alla sua attività. Da aprile in tutte le testate on line con meno di 5 redattori dipendenti sarà possibile eleggere un fiduciario sindacale. I fiduciari e i comitati di redazione delle testate on line avranno **tutti i poteri** di intervento previsti dall'art.34.

AREA DI DIREZIONE

Come è noto, da molto tempo è in corso il dibattito giuridico sulla natura delle prestazioni lavorative della figura del **direttore**, che ha dato luogo con frequenza a contenziosi in sede giudiziaria, che non sempre si sono risolti a favore dei colleghi direttori. Oggi, questo conflitto interpretativo può ritenersi, almeno sul piano contrattuale, concluso, con il formale riconoscimento che il direttore appartiene, nell'organizzazione del lavoro, alle figure apicali ai sensi del Codice Civile. Questo significa che il rapporto di lavoro, in considerazione del suo specifico contenuto fiduciario, può essere risolto anche in assenza di giusta causa o giustificato motivo. Quando, però, ciò dovesse avvenire, al direttore spetterà oltre all'indennità di mancato preavviso, anche un **indennizzo** pari a **ulteriori 12 mensilità** di retribuzione. In merito a questo indennizzo si deve specificare che la dizione "fino a un massimo" di 12 mensilità **non significa** che il contratto ha posto un **tetto massimo** e che la misura dell'indennità possa essere definita dall'editore a suo piacimento. Si stabilisce, al contrario, un preciso diritto ad un indennizzo che deve essere di 12 mensilità di retribuzione, salvi eventuali accordi tra il giornalista interessato e l'azienda per definire forme diverse di natura indennitarie.

Nella stessa area di responsabilità gerarchica il contratto oggi ha incluso anche le qualifiche di condirettore e vicedirettore, che sono integralmente assimilate, sotto il profilo economico e normativo, alla qualifica di direttore, e, quindi, anche a questi colleghi dovrà essere corrisposto l'indennizzo di 12 mensilità (in aggiunta all'indennità di mancato preavviso) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo. E' bene, però, chiarire che la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo con chi ricopre una qualifica apicale ha un preciso limite giuridico: ovvero che la persona interessata svolga realmente la qualifica riconosciutagli. Non basta, pertanto, un semplice riconoscimento formale. Un giornalista, al quale è stata attribuita la qualifica di direttore, condirettore o vicedirettore ad personam, e quindi senza l'attribuzione dei poteri di coordinamento gerarchico propri della qualifica, non può, giuridicamente, essere considerato una figura apicale e, di conseguenza, non può essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo. Identico ragionamento vale anche nei confronti di chi sia stato nominato direttore, condirettore o vice direttore, ma non svolga più in azienda le funzioni proprie della qualifica. In merito si deve ricordare che la giurisprudenza, ormai al riguardo pacifica e costante, ha escluso la possibilità di licenziamento ad nutum per quanti, pur avendo formalmente una qualifica apicale, non abbiano una "ampiezza di poteri di iniziativa e di discrezionalità" che gli consenta di "imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda". Quando questi requisiti non siano riscontrabili ci troviamo di fronte alla figura dello "pseudo-dirigente", che ha poteri limitati e circoscritti. "Il licenziamento ad nutum -ha sentenziato la Suprema Corte- a prescindere da una giusta causa o da un giustificato motivo è applicabile solo al dirigente apicale, mentre il licenziamento dello pseudo-dirigente è soggetto alle norme ordinarie" (Cass. Civ. sez. lav. 22 dicembre 2006, n.27464). Non va peraltro dimenticato che, a norma di contratto, anche il licenziamento dei condirettori e dei vicedirettori può avvenire soltanto su proposta del direttore, senza la quale il licenziamento è illegittimo (Cass. Civ. sez. lav. 9 marzo 2006, n.5125)

Nel **precedente contratto**, quelle di condirettore e vicedirettore non erano qualifiche bensì semplici **funzioni** che davano diritto a percepire un'indennità di funzione limitatamente al periodo di svolgimento della funzione stessa, al termine del quale il giornalista sarebbe tornato a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Con il **nuovo contratto** tutti coloro che svolgevano la funzione di condirettore e vicedirettore devono, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, optare a loro scelta se ritenere ormai acquisita la qualifica (non più funzione) o tornare a svolgere le mansioni di provenienza.

Non è superfluo aggiungere che sia pure collocate nell'area apicale queste qualifiche rimangono sempre di natura giornalistica e i direttori, come, ovviamente, i condirettori e i vice direttori sono tenuti (la nuova norma lo specifica esplicitamente) agli obblighi previsti dalla legge istitutiva

del'ordine, sia per quanto riguarda l'autonomia dell'esercizio della professione, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme di deontologia.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

L'assicurazione infortuni che da moltissimi anni rappresenta un istituto peculiare del contratto giornalistico, perché a differenza di quanto disposto dalle norme generali (Inail) garantisce non solo i casi di infortunio sul lavoro ma anche quelli extra-professionali e anche in caso di morte o invalidità permanente conseguente a infarto del miocardio o ictus cerebrale era limitata soltanto ai giornalisti professionisti con contratto di lavoro ai sensi dell'art.1. Con il **nuovo contratto** l'assicurazione infortuni è stata estesa anche a **tutti i giornalisti pubblicisti**, ai **praticanti** nonché a tutti i giornalisti che abbiano la qualifica di **collaboratori fissi** (ai sensi dell'art.2) e di **corrispondenti** (ai sensi dell'art.12). In questi due ultimi casi (collaboratori e corrispondenti), considerando che si tratta prestazioni lavorative parziali e ridotte, le relative indennità, in caso di decesso o infortunio, saranno erogate in misura ridotta pari al 50%.

FONDO DI PEREQUAZIONE

Tra le richieste della nostra piattaforma vi era anche quella di costituire un Fondo di natura contrattuale per la perequazione dei trattamenti pensionistici. Siamo riusciti finalmente ad ottenerlo e ad inserire nel contratto la nascita di questo Fondo che sarà affidato all'Inpgi e funzionerò sulla base di un regolamento che dovrà essere concordato tra lo stesso Istituto e la Federazione della Stampa. Il Fondo sarà finanziato per il momento e a partire da gennaio 2010 da un contributo di 5 euro al mese che sarà trattenuto da ogni editore sulle buste paga dei propri giornalisti e versato all'Inpgi con la contribuzione ordinaria. Lo scopo di questo Fondo è quello di individuare, nell'ambito della generale solidarietà di categoria, meccanismi di incremento per i livelli pensionistici ormai inadeguati.

LAVORO AUTONOMO

Nel corso della vertenza contrattuale siamo riusciti ad ottenere, prima nel confronto con gli editori e poi con il Governo, una modifica legislativa che consente, anche nell'ambito della **gestione separata dell'Inpgi**, di distinguere tra giornalisti che svolgono attività in regime di autonomia come freelance e quindi con partita Iva e giornalisti che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e che sono, di conseguenza, da considerarsi lavoratori parasubordinati. Mentre per i primi permane il regime proprio dei lavoratori autonomi, per i secondi sono state introdotte sostanziali modifiche: è stata considerevolmente aumentata l'**aliquota** contributiva, che a regime passerà dall'attuale 12% al **26**%; è stato introdotto l'obbligo dell'apertura della posizione e l'obbligo contributivo a carico dell'azienda; è stato suddiviso l'onere nella misura di un terzo a carico del giornalista e due terzi a carico dell'azienda.

Questo significa anche che i co.co.co. potranno riscattare i corsi universitari, potranno decidere di versare contributi volontari, maturano il diritto alle indennità di malattia e di degenza ospedaliera, avranno diritto all'indennità di maternità nella stessa misura prevista per la gestione principale.

Inoltre nel testo dell'accordo collettivo nazionale sul lavoro autonomo è stata modificata la norma sui **tempi di pagamento**. Mentre nel testo precedente si prevedeva l'obbligo del pagamento non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell'articolo, oggi questo obbligo è stato anticipato **entro la fine del mese successivo** a quello di pubblicazione.

Non si deve trascurare anche la disponibilità degli editori, così come previsto nell'accordo sugli ammortizzatori sociali, ad affrontare sul tavolo del confronto governativo, la necessità di definire specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti titolari di rapporti di lavoro autonomo. Infine, dobbiamo ricordare che la Federazione segue con attenzione l'evoluzione normativa sui lavoratori autonomi e che è in corso un **confronto** con il **Ministero del Lavoro** e con l'**Inail** per valutare l'estensibilità dell'obbligo dell'assicurazione infortuni anche ai lavoratori parasubordinati, e quindi ai giornalisti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

COME AFFRONTARE LA CRISI DEL SETTORE

Non è il caso di spendere molte parole su una crisi del settore editoriale che è di palmare evidenza e che si è particolarmente acuita proprio nella fase conclusiva della vertenza contrattuale. **Affrontare le conseguenze sociali di questa crisi** diventava perciò, per il sindacato, un **passaggio ineludibile**. Non avremmo risposto al nostro compito istituzionale di ricerca della solidarietà della categoria se non ci fossimo impegnati ad individuare gli strumenti contrattuali ed a richiedere interventi contingenti del potere pubblico per ammortizzare gli effetti devastanti della crisi che si sarebbe tradotta in una crescita insostenibile della disoccupazione giornalistica.

Ci siamo mossi su due direttrici: da una parte la richiesta congiunta delle parti per una modifica delle norme di legge e regolamentari sugli ammortizzatori sociali, dall'altra l'adeguamento delle normative contrattuali.

Sul piano legislativo, riaffermando il principio che lo Stato deve assumersi l'onere anche parziale dei costi per i **prepensionament**i derivanti dalla legge 416/81, abbiamo ottenuto una modifica di legge che garantisce, a partire dal 2009, un contributo dello Stato di **20 milioni di euro** che coprirà gli oneri sostenuti dall'Inpgi per i trattamenti di pensione anticipata dovuti in base alla legge ai giornalisti che nelle aziende per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi (quotidiani, periodici, agenzie di stampa) chiedano il prepensionamento avendone i requisiti.

Si è trattato di un risultato estremamente significativo. I **costi** dei prepensionamenti erano divenuti ormai **insostenibili per l'Inpgi**. Un aumento considerevole di questa voce di **spesa** per effetto della crisi avrebbe portato l'Istituto al collasso. Non è stato facile ottenere nella situazione data un intervento dello Stato, ma proprio per questo deve essere maggiormente sottolineata l'importanza del risultato, che **mette in garanzia l'Inpgi**, e quindi l'intero sistema previdenziale della categoria. Non ci si è, però, limitati a questo. Nell'eventualità che il contributo dello Stato non possa essere sufficiente negli anni a venire per coprire gli oneri dei prepensionamenti, nell'accordo per il rinnovo del contratto è stata prevista la costituzione di un **"fondo contrattuale"**, presso l'Inpgi, con una contabilità separata e gestito tra le parti che possa intervenire sia per finanziare la spesa per i prepensionamenti, quando dovesse superare il contributo annuo dello Stato, sia per fare fronte a tutte quelle **esigenze sociali** (cigs, mobilità, contratti di solidarietà) che saranno individuate dalla Federazione della Stampa insieme con la Federazione Editori.

Questo "fondo" sarà **finanziato**, per quanto attiene i prepensionamenti, con un contributo a carico di **ciascuna azienda** che abbia chiesto lo stato di crisi, pari al **30%** del **costo Inpgi di ogni singolo prepensionamento**. Mentre per quanto attiene gli altri interventi sociali, sarà finanziato a partire da aprile 2009, con un contributo pari allo **0,60%** (di cui lo **0,50%** a carico dell'**azienda** e lo **0,10%** a carico del **giornalista**) della retribuzione mensile di ogni giornalista dipendente.

Accanto a questi risultati, che rientravano pienamente nella disponibilità delle parti, che, come è noto, in base al decreto legislativo 509/1994, hanno il potere di determinare nella contrattazione collettiva modifiche inerenti l'intera materia della contribuzione e delle prestazioni previdenziali, l'accordo contrattuale ha previsto di chiedere l'intervento del Governo per una migliore regolamentazione degli iter procedurali necessari per il riconoscimento degli stati di crisi che sia più rispondente alle esigenze peculiari del settore editoriale, con evidenziazione delle norme amministrative vigenti.

È stato anche chiesto di risolvere finalmente il problema di quale debba essere l'ente previdenziale di destinazione dei contributi relativi ai rapporti di somministrazione lavoro, quando riguardino giornalisti. Ovviamente, le parti, pur in presenza di una normativa legislativa poco chiara, sostengono che debba essere l'Inpgi.

Un'altra richiesta riguarda la definizione di specifici ammortizzatori sociali a favore dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo.

Tutte queste **richieste** sono state successivamente presentate al **Governo**, che il 5 maggio con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria e del Ministro del Lavoro, si è impegnato ad attivare un apposito tavolo di confronto per individuare le soluzioni possibili.

Benché i contenuti delle intese fossero sufficientemente chiari, nelle settimane successive alla firma dell'ipotesi di accordo **sono state diffuse**, su questa materia, **informazioni errate**. Qualcuno ha voluto leggere il contenuto dell'intesa come un allargamento delle maglie per il riconoscimento degli **stati di crisi** e una facilitazione alla "rottamazione" dei giornalisti. Si tratta di un'interpretazione della nuova normativa assolutamente infondata. Intanto, le procedure del confronto sindacale rimangono invariate e sono quelle previste dall'**allegato D**). In secondo luogo, le specificazioni concordate sugli stati di crisi sono decisamente più cogenti rispetto al passato. Infatti, basterà leggere quale fosse l'interpretazione del Ministero del Lavoro sulla definizione delle crisi aziendali per rendersi conto delle **differenze** con quanto oggi le parti hanno concordato.

Sosteneva il Ministero del Lavoro con nota tecnica del 18.12.2003, ribadita all'Inpgi il 29.1.2004, che "il concetto di crisi aziendale non è riconducibile unicamente all'andamento negativo della situazione finanziaria e pertanto non è rilevabile unicamente dalla lettura dei bilanci aziendali, potendo la crisi derivare da eventi esterni che possono pregiudicare il buon andamento aziendale. Tale concetto ... deve essere adottato in un settore particolare come l'editoria che dipende più di altri da situazioni ed eventi esterni". Questi erano i criteri in base ai quali, secondo il Ministero del Lavoro, poteva essere riconosciuto lo stato di crisi aziendale.

Oggi con l'accordo contrattuale le parti hanno richiesto al Governo e al Ministero del Lavoro di adeguare questi criteri in maniera tale che lo stato di crisi debba essere rilevabile "anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione di un'impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo e che tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali." E ancora che "gli investimenti di carattere produttivo-finanziario e gestionale ai fini della ristrutturazione/riorganizzazione per le aziende del settore, debbano essere valutati in relazione e coerentemente allo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda nel contesto del settore stesso".

Su questa formulazione, recependola nel Protocollo del 5 maggio, il Governo ha espresso il suo parere favorevole ed è perciò presumibile che in tempi rapidi il regolamento ministeriale sugli stati di crisi sia adeguato alle intese raggiunte. Al riguardo è appena il caso di sottolineare che nella formulazione concordata si stabilisce che i bilanci aziendali non siano sufficienti a dimostrare la sussistenza dello stato di crisi ma debbano esserci indicatori oggettivi riscontrabili. La **crisi**, in altri termini, **non può essere presuntiva** e non basta l'affermazione dell'azienda ma occorre dimostrarla con elementi oggettivi e riscontrabili.

Un ulteriore intervento è stato realizzato adeguando l'art.33 alle modificate previsioni regolamentari dell'Inpgi. Anche in questo caso si è gridato alla "rottamazione", ma anche in questo caso non è così. Sarà bene ricordare che nell'art.33 era già presente una disposizione normativa che prevedeva, in caso di crisi aziendale, la possibilità per le aziende di risolvere il rapporto di lavoro con i giornalisti che avessero "conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 30 anni" e fossero "in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia". Questa norma non rispondeva più al nuovo regolamento dell'Inpgi ed è stata, perciò, semplicemente adeguata, nel senso che, in presenza di

uno stato di crisi, l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con il giornalista che abbia conseguito un'anzianità contributiva di almeno **35 anni** e che abbia, così come prevede il regolamento Inpgi, 59 anni di età nel 2009, 60 anni nel 2010 e 2011, 61 anni nel 2012 e 2013 e 64 anni dal 2014 in poi. È il caso di sottolineare che questa norma non può essere applicata sempre e in tutte le aziende ma **soltanto quando vi sia, con decreto ministeriale, il riconoscimento di uno stato di crisi aziendale** e la conseguente applicazione della **legge 416/81**. È, quindi, anche evidente che, in presenza del riconoscimento di uno stato di crisi, le aziende, così come prescrive la legge, potevano e possono, tramite il passaggio alla cassa integrazione speciale, prepensionare i giornalisti che abbiano compiuto 58 anni di età e abbiano 18 anni di versamenti contributivi.

ULTERIORI INNOVAZIONI CONTRATTUALI

Nel testo del nuovo accordo contrattuale sono state introdotte anche altre innovazioni significative che per la loro chiarezza non meritano ulteriori spiegazioni, ma che è opportuno ricordare:

- *i permessi straordinari* (nel numero di 5 giorni) che il giornalista in base all'art.23 può utilizzare nel corso dell'anno e che maturano dopo un anno di anzianità aziendale potranno, a richiesta del giornalista, essere frazionati anche nelle giornate lavorative, rendendoli in questo modo più flessibili e aderenti alle esigenze di ciascun redattore;
- *gli stages formativi*, sui quali era stata presentata una richiesta in piattaforma, sono stati regolamentati nel senso che il contratto prevede l'obbligo per l'azienda e il direttore di fornire ai comitati di redazione tutta la necessaria informativa sul numero degli stagisti che l'azienda intende utilizzare, sui tempi degli stages e sul percorso formativo che si intende realizzare, ribadendo il principio che gli stages hanno finalità formative e non lavorative;
- responsabilità civile. Su questo aspetto che interessa particolarmente la categoria e sul quale si attendeva da tempo un intervento legislativo che non è mai arrivato, le parti hanno confermato l'impegno ad esaminare entro 6 mesi dalla data di stesura del contratto la possibilità di stipulare per tutto il settore una polizza assicurativa che possa coprire entro determinati limiti i giornalisti da eventuali condanne conseguenti a responsabilità civile per l'esercizio della loro attività.

AUMENTO DEI MINIMI TABELLARI

L'aumento dei minimi tabellari che si è ottenuto con la rinnovazione contrattuale è stato pari a **265,00** € (suddiviso nel biennio di vigenza contrattuale) per la qualifica di redattore ordinario con + di 30 mesi di anzianità professionale.

Ovviamente, l'aumento in cifra è maggiore per le qualifiche superiori secondo la scala parametrale in atto.

Per una migliore comprensione degli aumenti dei minimi si riportano di seguito le tabelle con l'indicazione degli incrementi per tutte le qualifiche contrattuali, sia a regime, che considerando gli scaglioni.

Occorre **precisare** che, per quanto riguarda il **redattore con – di 30 mesi di anzianità professionale**, l'incremento del minimo è stato calcolato non sul **parametro 0,71** ma su quello **0,81**, assicurando in questo modo ai colleghi che ricoprono questa qualifica un maggiore aumento retributivo $(+214,6 \in anziché +190 \in anziché +190$

Per quanto riguarda le qualifiche di direttore, condirettore e vicedirettore si ricorda che, ai sensi dell'art.3 delle norme transitorie e di attuazione, a queste qualifiche deve essere riconosciuto l'aumento del minimo di stipendio previsto per il caporedattore.

L'aumento dei minimi a regime risulta, perciò, pari ad un incremento del 15,12%. Se si considera, invece, la retribuzione annua del "redattore campione", che si può considerare come retribuzione media della categoria, l'aumento sarà del 9,02%. Si deve tener presente, inoltre, che

nel primo biennio del contratto (2001-2003) scaduto l'incremento del minimo del redattore ordinario è stato di 155 € e nel secondo biennio (2003-2005, di fatto in vigore sino al 31 marzo 2009) di 92,95 € per un totale complessivo di 247,95 €, una cifra per il quadriennio **inferiore** a quella **ottenuta in questo rinnovo** per un biennio. Il consistente aumento economico, tenendo peraltro presente la particolare situazione di crisi dell'intero settore editoriale, è anche conseguenza della manovra di parziale raffreddamento degli aumenti periodici di anzianità, che consente migliori e più articolati aumenti dei minimi, a vantaggio di tutta la categoria e in particolare delle fasce più deboli come sono i neoassunti e la numerosa platea di colleghi costretti ad avere continui contratti a tempo determinato.

Riteniamo che queste brevi considerazioni sugli aumenti contrattuali siano sufficienti per una valutazione complessiva dei contenuti del nuovo contratto realizzato dopo un periodo di oltre 4 anni di vacanza contrattuale in un momento della vita del mondo dell'informazione in Italia particolarmente grave e senza precedenti.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO	MINIMO PRECE DENTE	INCREM. CONTRAT TUALE	NUOVO MINIMO	DA APRILE 2009	DA GIUGNO 2010
CAPOREDATTORE	2226,63	336,63	2563,26	2404,47	2563,26
VICECAPOREDATTORE	2066,25	312,38	2378,63	2231,28	2378,63
CAPOSERVIZIO/REDATTORE SENIOR	1975,80	298,71	2274,51	2133,61	2274,51
VICECAPOSERVIZIO/REDATTORE ESPERTO	1857,13	280,77	2137,90	2005,46	2137,90
REDATTORE + 30 MESI	1752,84	265,00	2017,84	1892,84	2017,84
REDATTORE - 30 MESI	1256,96	214,65	1471,61	1370,36	1471,61
PRATICANTE + 12 MESI	1020,15	154,23	1174,38	1101,63	1174,38
PRATICANTE - 12 MESI	628,74	95,06	723,80	678,96	723,80
COLLABORATORI FISSI (art.2)					
PER ALMENO 2 COLLAB. AL MESE	97,70	14,77	112,47	105,50	112,47
PER ALMENO 4 COLLAB. AL MESE	198,12	29,96	228,08	213,95	228,08
PER ALMENO 8 COLLAB. AL MESE	395,18	59,75	454,93	426,75	454,93
CORRISPONDENTI					
A)	592,24	89,55	681,79	639,55	681,79
B)	395,18	59,75	454,93	426,75	454,93
C)	325,43	49,21	374,64	351,43	374,64
D)	178,57	27,00	205,57	192,83	205,57

PUBBL. NELLE REDAZ. DISTACC. (24 ORE)	1062,55	160,66	1223,21	1147,43	1223,21

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO	MINIMO AL 31.3.09 + INDENNITA' DI CONTINGENZA	NUOVO MINIMO + INDENNITA' DI CONTINGENZA	DA APRILE 2009	DA GIUGNO 2010
CAPOREDATTORE	2819,64	3156,27	2997,48	3156,27
VICECAPOREDATTORE	2652,52	2964,90	2817,55	2964,90
CAPOSERVIZIO/REDATTORE SENIOR	2557,69	2856,40	2715,50	2856,40
VICE CAPOSERVIZIO/REDATTORE ESPERTO	2433,80	2714,57	2582,13	2714,57
REDATTORE + 30 MESI	2324,71	2589,71	2464,71	2589,71
REDATTORE - 30 MESI	1812,84	2027,49	1926,24	2027,49
PRATICANTE + 12 MESI	1563,93	1718,16	1645,41	1718,16
PRATICANTE - 12 MESI	1160,43	1255,49	1210,65	1255,49

(Giampaolo Gozzi dirigente dipartimento sindacale FNSI)

AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDITORIALE

COSA SONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali sono un complesso ed articolato sistema di norme di legge a tutela del reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro.

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CHE SI APPLICANO AL SETTORE EDITORIALE

- 1) CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
- 2) CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
- 3) PREPENSIONAMENTI
- 4) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
- 5) SOLIDARIETA' IN DEROGA
- 6) DISOCCUPAZIONE

QUALI SONO I SETTORI EDITORIALI CHE BENEFICIANO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AMMORTIZZATORI	Quotidiani, Periodici, Agenzie di stampa nazionali (*)	Altri
CIGS	SI	NO
CONTRATTI DI	SI	NO
SOLIDARIETA'		
PREPENSIONAMENTI	SI	NO
DISOCCUPAZIONE	SI	SI
CONCESSIONI IN	NO	SI
DEROGA		

(*) art. 27, 2° comma, legge 5 agosto 1981, n. 416

Per le aziende editoriali non trova applicazione il requisito occupazionale dell'art. 1, comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223 che fissa in più di quindici, il numero dei dipendenti occupati nell'azienda nel semestre antecedente la data di presentazione della richiesta di Cigs

CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI STRAORDINARIA

La CIGS è un sostegno al reddito del lavoratore in caso di sospensione dal rapporto di lavoro.

VALORE DELL'ASSEGNO DI CIGS

L'assegno mensile di CIGS corrisponde all'80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate.

L'importo mensile non può superare un massimale stabilito di anno in anno. Per il 2009, è stato fissato in 1.065,26 euro lordi mensili (1.003,05 euro al netto dell'aliquota del 5,84% prevista dalla legge 28/2/86 n. 41, art. 26) per i giornalisti che hanno una retribuzione superiore a 1.917,48 euro mensili lordi.

QUANDO VIENE EROGATA LA CIGS

La CIGS viene autorizzata per decreto dal Ministero del Lavoro, dopo aver accertato le causali di richiesta e il diritto all'ammortizzatore.

La CIGS viene erogata dall'INPGI dopo la pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ministeriale fissa altresì la decorrenza della CIGS che, su richiesta aziendale, può essere retroattiva rispetto la pubblicazione del decreto, nonché la sua durata.

QUANDO POSSONO ESSERE COLLOCATI IN CIGS I GIORNALISTI

L'azienda, esperite le consultazioni di legge con le organizzazioni sindacali, può sospendere il giornalista in CIGS prima dell'emanazione del Decreto ministeriale.

ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI CIGS

Poiché tra il giorno in cui il giornalista è posto in cassa integrazione e l'approvazione del relativo decreto da parte del Ministero del Lavoro possono trascorrere anche alcuni mesi, l'azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale. In caso di oggettivi motivi di impedimento, l'anticipazione sarà effettuata dall'Inpgi, su richiesta della Fnsi, prelevando le somme da un Fondo di cui è titolare la Fnsi.

I colleghi sospesi in Cigs dovranno, in questo caso, chiedere alla propria Associazione di stampa di presentare alla Fnsi istanza di anticipazione collettiva della Cigs.

QUALI LAVORATORI POSSONO BENEFICIARE DELLA CIGS

Tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro dipendente che abbiano un'anzianità aziendale e una contribuzione previdenziale di almeno tre mesi (artt. 1, 2, 3, 12, 35, 36, CNLG che non abbiano altro reddito da lavoro).

MODALITA' PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLA CIGS

Per richiedere la corresponsione dell'indennità è necessario compilare un modulo reperibile presso gli Uffici di corrispondenza INPGI,

Il giornalista in cassaintegrazione deve confermare mese per mese con dichiarazione scritta inoltrata tramite l'Ufficio di corrispondenza, la continuità dello stato di cassaintegrato.

COME FARE PER COLLABORARE QUANDO SI E' SOSPESI IN CIGS

Se il giornalista ha effettuato collaborazioni saltuarie, deve comunicarlo nella dichiarazione scritta mensile che inoltra tramite il Fiduciario. In questo caso l'INPGI tratterrà il valore delle giornate lavorate dall'importo dell'indennità corrisposta.

La sanzione, prevista dalla legge, in caso di mancata comunicazione delle giornate di lavoro effettuato è molto pesante: sospensione immediata dell'erogazione dell'indennità, restituzione di quanto percepito fino al momento in cui sia stato accertato lo svolgimento di attività non dichiarate, cancellazione dei contributi figurativi accreditati durante il periodo.

DURATA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Per il settore editoriale non trova applicazione il comma 9) dell'articolo 1 della L. 223/1991 che pone il limite di durata massima della Cigs di 36 mesi nell'acro del guinguennio.

Durante il trattamento di Cigs l'anzianità di servizio decorre normalmente a tutti gli effetti contrattuali, come ad esempio gli scatti di anzianità.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Durante il periodo di sospensione in CIGS vengono accreditati dall'INPGI i contributi figurativi.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni durante la sospensione in CIGS ovvero per licenziamento alla fine del periodo di cassa integrazione l'azienda deve corrispondere al giornalista oltre le normali competenze di fine rapporto ulteriori 4 mensilità (*art. 36, legge 5 agosto 1981, n. 416*). In caso di dimissioni (TFR + 4 mensilità).

In caso di licenziamento (TFR + indennità sostitutiva del preavviso + 4 mensilità).

CAUSALI DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Cigs può essere richiesta per le seguenti causali:

- a) Crisi aziendale
- b) Cessazione totale o anche solo parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento;
- c) Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con la verifica della presenza della situazione di crisi aziendale per poter beneficiare dell'istituto del prepensionamento previsto dall'art. 37 della L. 416/1981.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CAUSALI DI CRISI AZIENDALE

Ai fini della sussistenza dello "stato di crisi", la stessa non è rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell'impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali.

I criteri per l'approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale sono i sequenti:

- a) dagli indicatori economico-finanziari, complessivamente considerati, riguardanti l'anno antecedente alla richiesta, deve emergere un andamento involutivo;
- b) la situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione dell'attività produttiva;
- C) l'avvenuta contrazione degli indicatori sub b) può essere valutata anche per gli effetti che si verificheranno per l'impresa nel periodo immediatamente successivo all'istanza;
- d) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento con l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi;
- e) deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

CESSAZIONE DI ATTIVITA'

In caso di cessazione totale o parziale dell'attività, anche in costanza di fallimento, l'impresa deve predisporre un piano di gestione del personale.

La cessazione parziale può interessare o un settore dell'attività stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CAUSALI DI RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE AZIENDALE.

In caso di presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la valutazione dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, deve essere compiuta con il riscontro delle seguenti condizioni:

- a) il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale;
- b) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;
- c) deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;
- d) devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

Ai fini dell'accertamento amministrativo del programmato piano di riorganizzazione, ristrutturazione ovvero conversione aziendale devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d).

Ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale

Ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, a seguito di recepimento in sede governativa dell'esito della procedura di consultazione sindacale e, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è riconosciuta facoltà di optare per l'anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall'art. 37 della L. 416/1981.

Per il riconoscimento degli interventi di riorganizzazione o ristrutturazione in presenza di crini aziendale devono riscontrarsi le seguenti condizioni:

- il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale;
- 2) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione:
- deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;
- 4) l'azienda deve presentare altresì un programma volto prioritariamente alla gestione delle inefficienze e degli squilibri siano essi gestionali ovvero economici e finanziari.

CRISI AZIENDALI

PRESENTAZIONE DEL PIANO

L'azienda deve:

- 2) Predisporre un piano finalizzato al risanamento economico dell'impresa
- 3) Presentarlo al comitato di redazione
- 4) Trasmetterlo tramite la FIEG alla FNSI
- 5) Avviare con le organizzazioni sindacali la consultazione congiunta tra le parti in sede sindacale.
- 6) Proseguire la consultazione presso una sede istituzionale (Assessorato al lavoro della regione ove ha sede l'azienda ovvero Ministero del Lavoro se l'azienda ha sedi in più regioni) per ratificare l'eventuale accordo raggiunto in sede sindacale o proseguire il confronto per tentare di raggiungere un'intesa.

CONTENUTI DEL PIANO

- 1) Deve illustrare in maniera dettagliata le cause che hanno determinato la crisi aziendale nonché la portata della crisi stessa con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati.
- 2) Deve specificare quali interventi l'azienda intende mettere in atto per superare la crisi, la durata di tali interventi e gli effetti occupazionali
- 3) Deve contenere tutti gli elementi necessari per esaminare il nuovo modello organizzativo redazionale conseguente alla riduzione degli organici giornalistici
- 4) Deve specificare il numero degli esuberi nonchè gli interventi che intende adottare per gestire tali esuberi

GESTIONE DEGLI ESUBERI

In rapporto alle eccedenze occupazionali le parti sindacali, l'azienda e il direttore verificheranno congiuntamente e nell'ordine:

- 1) La possibilità di applicazione dell'art 33 del cnlg, risoluzione del rapporto di lavoro (riconosciuta la crisi) dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico: anno 2009 età 59- anno 2010 età 60- anno 2011 età 60- anno 2012 età 61- anno 2013 età 61- anno 2014 età 62.
- 2) La possibilità di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art 37 della legge 416/1981. Sulla base delle eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS.
- 3) La possibilità di mobilità nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.

CONSULTAZIONI SINDACALI

Il confronto sindacale si svolge in sede nazionale con la presenza dei cdr, dei rappresentanti dell'azienda, delle associazioni di stampa competenti per territorio, della FNSI e della FIEG

Questa fase di norma si deve concludere entro 25 giorni dalla ricezione da parte della FNSI del documento aziendale.

E' una scadenza non perentoria quindi le parti possono concordare, se ne ravvisano l'esigenza, di proseguire il confronto oltre i 25 giorni.

Se durante la fase di consultazione sindacale si raggiunge un'intesa, l'accordo deve necessariamente, a norma di legge, essere ratificato presso l'assessorato al lavoro della regione di competenza ovvero la direzione generale tutela e condizione del lavoro del Ministero del lavoro.

In caso di mancata intesa durante la fase sindacale l'esame del programma aziendale prosegue comunque nella sede istituzionale alla presenza di funzionari o della Regione o del Ministero del Lavoro e si deve esaurire entro 25 giorni (10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti).

Solo a conclusione dell'esame congiunto nella sede istituzionale l'azienda può sospendere i lavoratori in CIGS anche se non è stata raggiunta un'intesa.

La responsabilità della collocazione in CIGS dei giornalisti prima dell'emanazione del decreto, che ricordiamo può essere con effetto retroattivo, grava sull'azienda che, in caso di mancata autorizzazione ministeriale potrebbe essere chiamata a risarcire il danno subito dai lavoratori sospesi in cassa.

Riteniamo comunque utile suggerire ai giornalisti che intendono dimettersi dall'azienda prima del decreto di autorizzazione per accedere volontariamente al prepensionamento di cui all'art 37 della legge 416 di richiedere all'azienda un impegno scritto a considerare nulle le loro dimissioni e a reintegrarli al lavoro in caso di mancata concessione di autorizzazione ministeriale.

SCELTA DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE IN CIGS

L'azienda di norma dovrebbe fare ruotare i lavoratori sospesi in cigs per far sì che la minor retribuzione dell'integrazione salariale non gravi solo su alcuni.

Nel caso in cui per ragioni tecnico organizzative l'azienda non intenda procedere alla rotazione dei lavoratori deve indicarne i motivi nel piano aziendale.

È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

In assenza di accordo sulla rotazione dei lavoratori è il Ministero del Lavoro che decide se stabilire criteri di rotazione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

(Legge 19 dicembre 1984, n. 863)

COS'E' IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Il contratto di solidarietà consiste nella riduzione dell'orario contrattuale di lavoro al quale corrisponde una proporzionale riduzione retributiva ed è finalizzato all'assorbimento di eccedenze occupazionali in caso di crisi aziendale o interventi di ristrutturazione e riorganizzazione. Può essere attuato solo a seguito di accordo tra azienda e parti sindacali e deve essere autorizzato per decreto dal Ministero del Lavoro. Può essere applicato solo alle aziende che beneficiano della CIGS

DURATA

I contratti di solidarietà hanno una durata compresa tra i dodici e ventiguattro mesi.

INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai lavoratori in regime di solidarietà spetta una integrazione pari al 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

(Per il 2009-2010, l'integrazione è stata portata all'80%, nei limiti della capienza degli stanziamenti previsti) Tale integrazione deve essere ridotta dell'aliquota contributiva del 5,84%.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA SOLIDARIETA'

Datore di lavoro e rappresentanze sindacali possono scegliere con grande flessibilità la modalità di distribuzione del minore orario di lavoro.

Può essere differenziata per i lavoratori interessati e può riguardare anche soltanto una parte dei lavoratori dell'impresa.

La riduzione dell'orario di lavoro può essere orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero) o verticale (intere giornate non lavorate).

Il contratto di solidarietà deve rispettare il principio di congruità e le ore ridotte devono corrispondere alle ore che non sarebbero state lavorate dai lavoratori considerati in esubero. E' ammessa una variazione percentuale inferiore o superiore che non deve superare il 30%

Dopo l'accordo sindacale non sono ammesse ulteriori riduzioni dell'orario.

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE

Per il calcolo dell'integrazione si prende come riferimento il compenso che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate in base al CDS.

Nel computo non devono essere considerati gli aumenti retributivi previsti dai contratti aziendali ovvero da accordi individuali nel periodo dei sei mesi antecedenti la stipula del CDS.

PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

I pagamenti sono anticipati dalle aziende che procedono successivamente al conguaglio con i contributi dovuti all'Inpgi.

BENEFICI PER LE AZIENDE

(soggetti a finanziamento annuale)

Ai datori di lavoro, se la riduzione supera il 20%, spetta per tutta la durata del CDS una riduzione della contribuzione assistenziale e previdenziale in relazione alla percentuale di riduzione e alla collocazione geografica dell'impresa.

DATORI DI LAVORO	RIDUZIONE DELL'ORARIO CONTRATTUALE		
	Più del 20%	Più del 30%	
Centro nord	25%	35%	
Mezzogiorno	30%	40%	

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO ABBIAMO CALCOLATO QUALI IMPORTI DI INTEGRAZIONE SPETTEREBBERO AL GIORNALISTA PER UNA GIORNATA NON LAVORATA CON LA CIGS E CON LA CDS

Retrib. Lorda mensile	Retrib. lorda giornaliera persa	Integrazione salariale netta della giornata in caso di Cigs	Integrazione salariale del 60% della giornata in caso di CDS	Integrazione salariale dell' 80% della giornata in caso di CDS (in vigore fino a tutto il 2010)
€ 1.917,48	€ 73,75	€ 38,58	€ 41,67	€ 55,55
€ 2.500,00	€ 96,15	€ 38,58	€ 54,32	€ 72,43

€ 3.000,00	€ 115,38	€ 38,58	€ 65,19	€ 86,91
€ 3.500,00	€ 134,62	€ 38,58	€ 76,05	€ 101,40
€ 4.000,00	€ 153,85	€ 38,58	€ 86,92	€ 115,88
€ 4.500,00	€ 173,08	€ 38,58	€ 97,78	€ 130,37
€ 5.000,00	€ 192,31	€ 38,58	€ 108,75	€ 144,86

PREPENSIONAMENTI

(art. 37, legge 5 agosto 1981, n. 416)

Il prepensionamento può essere conseguito esclusivamente dai giornalisti professionisti dipendenti di aziende editrici di quotidiani, agenzie di stampa nazionali e periodici.

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

Il Ministero del Lavoro autorizza per Decreto il numero massimo delle unità da ammettere al prepensionamento che concede per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale.

REQUISITI PER CHIEDERE IL PREPENSIONAMENTO

- avere almeno 58 anni di età
- avere almeno 18 anni di contributi INPGI
- non essere già titolare di pensione diretta a carico di un altro Ente previdenziale

VOLONTARIETA' DEL PREPENSIONAMENTO

L'accesso al prepensionamento è sempre volontario.

L'azienda non può prepensionare il giornalista.

Il giornalista che ha già maturato i sopra citati requisiti (almeno 58 anni di età e almeno 18 anni di contributi Inpgi) ha sessanta giorni di tempo, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ammissione al trattamento di cassa integrazione, per optare per il prepensionamento.

Se il giornalista matura i requisiti durante il trattamento di Cigs, i sessanta giorni per optare per il prepensionamento decorrono dal momento della maturazione dei requisiti.

LO SCIVOLO CONTRIBUTIVO PER UOMINI E DONNE

Il giornalista che opta per il prepensionamento ottiene dall'INPGI uno scivolo fino a 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi

Qualora il giornalista abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo (i contributi figurativi accreditati) a carico dell'INPGI non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l'eta' anagrafica raggiunta dall'interessato.

In sostanza, per gli ultrasessantenni, i contributi figurativi saranno accreditati nella misura pari al massimo che il giornalista avrebbe potuto raggiungere se la sua azienda non fosse stata in crisi, se cioè egli avesse potuto continuare a lavorare fino ai 65 anni di età.

Dal 24 aprile 2007, nel calcolo delle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 (e successive modificazioni ed integrazioni) si applica un abbattimento definitivo dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa.

ANNI DI SCIVOLO CONTRIBUTIVO AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL PREPENSIONAMENTO IN RELAZIONE ALL'ETÀ E AI CONTRIBUTI VERSATI

Anni			Età	anagra	fica		
contributivi	58	59	60	61	62	63	64
30	-	-	-	-	-	-	-
29	1	1	1	1	1	1	1
28	2	2	2	2	2	2	1
27	3	3	3	3	3	2	1
26	4	4	4	4	3	2	1
25	5	5	5	4	3	2	1
24	5	5	5	4	3	2	1
23	5	5	5	4	3	2	1
22	5	5	5	4	3	2	1
21	5	5	5	4	3	2	1
20	5	5	5	4	3	2	1
19	5	5	5	4	3	2	1
18	5	5	5	4	3	2	1

I CONTRIBUTI FIGURATIVI SONO FRAZIONABILI IN MESI

ETA'	SCIVOLO MASSIMO
60 anni e 1 mese	4 anni e 11 mesi
60 anni e 2 mesi	4 anni e 10 mesi
64 anni e 11 mesi	0 anni e 1 mese

L'INPGI HA ELIMINATO GLI ABBATTIMENTI PENSIONISTICI

PENSIONE DI ANZIANITA'

(Risoluzione da parte dell'azienda del rapporto di lavoro in caso di crisi aziendale approvata con Decreto del Ministero del Lavoro).

L'azienda nei casi di crisi aziendale approvati con decreto dal Ministero del Lavoro per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3) del Protocollo di consultazione sindacale (Allegato D 3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell'ordine, le possibilità di applicazione dell'art. 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in Cigs. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.) che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:

- 2009 anni 59
- 2010 anni 60

- 2011 anni 60
- 2012 anni 61
- 2013 anni 61
- 2014 e seguenti anni 62

AMMORTIZZATORI IN DEROGA

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI C.I.G.S.

Con la legge 236/93 art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto del Cds anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione (**rientrano in questa fattispecie tutte le aziende editrici che non beneficiano della cigs).** La legge in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà occupazionali, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo è pari al 25% della retribuzione persa ed è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto non può superare i 24 mesi.

SOSTEGNO AI REDDITI PER I LAVORATORI DI AZIENDE CHE NON BENEFICIANO DELLA CIGS

Di anno in anno vengono stipulate convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regioni per interventi di sostegno al reddito di lavoratori sospesi per crisi aziendale di aziende che non beneficiano della cigs.

DISOCCUPAZIONE

(Fonte Inpgi)

QUANDO SI HA DIRITTO

Il giornalista disoccupato ha diritto al trattamento di disoccupazione quando:

- 1. abbia almeno 12 contributi mensili, per l'assicurazione contro la disoccupazione, accreditati (versati o dovuti) nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- risulti iscritto all'Istituto da almeno un biennio rispetto la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto all'indennità si consegue anche nel caso in cui sia stata prestata attività lavorativa nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, con almeno tre mensilità di contribuzione accreditata, **fermo restando il requisito del biennio di iscrizione all'Istituto.** In questa seconda ipotesi si parla di ammissione al trattamento con requisito ridotto.

Il requisito del biennio di iscrizione non si applica nei casi di rapporto di lavoro iniziato anteriormente al 24 aprile 2007

AMMONTARE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il rapporto sia durato meno di dodici mesi, si prende in considerazione la retribuzione media delle mensilità lavorate e per le quali siano stati accreditati i contributi. L'importo massimo giornaliero erogabile, per il 2009, è pari a euro 48,06. L'indennità di disoccupazione, che fino al 1997 non era soggetta a tassazione da parte dell'Inpgi e doveva essere denunciata nella dichiarazione dei redditi, dal 1° gennaio 1998 è obbligatoriamente soggetta a ritenuta alla fonte. Ciò significa che l'Inpgi, operando come sostituto d'imposta, tratterrà ogni mese sull'indennità la relativa percentuale IRPEF.

PERIODO DI GODIMENTO

L'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360. In caso di licenziamento, laddove venga riconosciuta un'indennità per mancato preavviso, il giornalista ha facoltà di chiedere che il trattamento di disoccupazione decorra dal giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello di scadenza del mancato preavviso. In caso di dimissioni, il diritto all'indennità decorre dall'inizio del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità è corrisposta per un massimo di circa dieci mesi (300 giorni) nel caso in cui sussistano i 12 contributi nel biennio.

DIMISSIONI INCENTIVATE

Nei casi in cui alla cessazione del rapporto di lavoro l'iscritto percepisca dal datore di lavoro somme - a qualsiasi titolo corrisposte - aggiuntive al trattamento di fine rapporto previste dalla legge e dal CCNLG, anche se collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro, il trattamento di disoccupazione è riconosciuto in base alla seguente tabella:

Per somme lorde comprese	Durata massima del sussidio
entro Euro 51.646	6 mensilità
Euro 51.646,1 - Euro 61.975	5 mensilità
Euro 61.975,1 - Euro 72.304	4 mensilità
Euro 72.304,1 - Euro 82.634	3 mensilità
Euro 82.634,1 - Euro 92.963	2 mensilità
Euro 92.963,1 - Euro 103.292	1 mensilità
oltre Euro 103.292	0 mensilità

Nell'ambito di questa disciplina saranno quindi **ricomprese tutte le somme**, a qualsiasi titolo esse siano state corrisposte all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Sono naturalmente **escluse** le somme corrisposte a titolo di TFR e quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

Durante tutto il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria vengono accreditati i contributi figurativi semprechè vi sia erogazione del sussidio in tale periodo.

SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE

Una volta esaurito il diritto al trattamento di disoccupazione, l'INPGI, nel caso perduri lo stato di inoccupazione, prevede un sussidio straordinario per la durata massima di 360 gg.. La misura di tale sussidio straordinario è pari, per i primi tre mesi, all'importo dell'indennità ordinaria di parla disoccupazione. trattamento Si in questo caso di intero. Per i restanti 9 mesi l'importo dell'indennizzo è ridotto del 30%. In questa seconda ipotesi si parla di ridotto.

Il sussidio straordinario di disoccupazione **NON** viene concesso:

- ai giornalisti che alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito somme a qualsiasi titolo corrisposte - aggiuntive al trattamento di fine rapporto previste dalla legge e dal CCNLG, anche se collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro;
- nei casi di cessazione del trattamento di disoccupazione con requisito ridotto.

Durante tutto il periodo di godimento del sussidio straordinario di disoccupazione, **non vengono accreditati** i contributi figurativi.

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE

Se, nel corso del godimento del trattamento di disoccupazione. il giornalista si rioccupa per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso, per riprendere successivamente fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva diritto. Se invece, il periodo di rioccupazione è superiore a sei mesi, il trattamento viene a cessare, ma il Regolamento prevede che il giornalista possa avanzare "nuova domanda" a condizione che, oltre ad essere disoccupato, abbia accreditati almeno 3 nuovi contributi utili "nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione".

VEDIAMO CON UN ESEMPIO COME FUNZIONA LA NORMA

Giornalista con rapporto di lavoro ex art. 1, disoccupato dal 1/1/2005, e che abbia maturato almeno 12 contributi mensili nell'ultimo biennio. Il collega avrà diritto all'indennità di disoccupazione e ai contributi figurativi per 12 mesi (fino al 31/12/2005) dopodiché manterrà il diritto ad un sussidio straordinario (senza contributi figurativi) fino al 31/12/2006. Ipotizziamo che dopo 5 mesi di disoccupazione il collega si rioccupi (dal 1° giugno al 31 dicembre 2005) per 7 mesi e che dal 1/1/2006 resti nuovamente senza lavoro. In base al

Regolamento, la precedente indennità di disoccupazione verrà a cessare, ma il collega avrà diritto a presentare nuova domanda, che sarà accolta per intero, in quanto egli potrà far valere la seguente contribuzione nel biennio precedente: 7 mesi di contributi 2004 non "consumati" per la precedente disoccupazione e altri 7 mesi maturati dal 1 ° giugno al 31 dicembre 2005. Il collega quindi potrà ottenere altri 12 mesi di indennità di disoccupazione piena (compresi i contributi figurativi) più 12 mesi di sussidio straordinario.

CHE FARE PER OTTENERE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Il giornalista che si trovi disoccupato deve presentare una domanda (Mod. Dis. 1) all'INPGI, tramite il Fiduciario dell'**Ufficio di corrispondenza** della circoscrizione a cui appartiene, che attesterà lo stato di disoccupazione del richiedente (vedere alla fine del presente documento). Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1. certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro(Mod. Dis. 2), **OPPURE**
- 2. le ultime dodici buste paga, nonché documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto del lavoro.
- 3. Modello detrazione d'imposta e modello per comunicare le coordinate bancarie. Nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contatti di lavoro nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di disoccupazione dovrà produrre copia dei relativi contratti per la valutazione della durata del trattamento di disoccupazione.
- Il disoccupato deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta resa per il tramite del Fiduciario del locale **Ufficio di corrispondenza**, la continuità dello stato di disoccupazione (Mod. Dis. 3).

Il modello DIS 3 (dichiarazione mensile di responsabilità) deve essere presentato inderogabilmente entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, in caso contrario il giornalista perde il diritto a ricevere tale mensilità.

Es: il modello Dis 3 relativo alla mensilità di maggio 2007 può essere presentato al massimo entro il mese di agosto 2007, dopodichè il giornalista perde il diritto a godere di tale mensilità.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Che cosa succede in caso di ritardo.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di scadenza del mancato preavviso. La presentazione della domanda entro tale termine determina il diritto alla corresponsione dell'indennità a partire dalla data di inizio dello stato di disoccupazione.

Pertanto anche in caso di mancanza della dichiarazione dell'azienda o di altra comunicazione il giornalista deve presentare entro i 60 gg. di cui sopra, la domanda di disoccupazione per non subire penalizzazioni.

Se la domanda viene presentata oltre il 60° giorno, l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile a cui il giornalista ha diritto. In sostanza, il periodo compreso tra il primo giorno di disoccupazione e la data della domanda, andrà perduto.

CUMULO LAVORO INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Le regole sul cumulo valgono sia in riferimento alla indennità di disoccupazione che al sussidio straordinario di disoccupazione.

Il 50% del reddito per lavoro autonomo è incumulabile con l'indennità di disoccupazione; il restante 50% del reddito da lavoro autonomo cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione sino al limite di un terzo dell'indennità stessa.

Se il reddito di lavoro autonomo – preesistente all'inizio dello stato di disoccupazione – che eventualmente si aggiungesse a quello di lavoro dipendente , dovesse superare tale tetto, l'Istiuto provvederà a trattenere dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.

Nei prospetti che seguono sono contenuti alcuni esempi di cumulo:

ESEMPI DI CUMULO CON L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

- luglio: mese di 31 giorni

- indennità di disoccupazione: euro 1.489,86

Rappresenta l'importo massimo erogabile, che è dato dall'importo giornaliero di disoccupazione **euro 48,06** moltiplicato per il numero dei giorni del mese

- un terzo dell'indennità di disoccupazione : euro 496,62

IL 50% DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E' INFERIORE AD UN TERZO DELL'INDENNITA' € 496,62

reddito da lavoro autonomo = € 619,74 euro 619,74: = 309,87

(50% reddito da lavoro autonomo non cumulabile)

Poiché il 50% del reddito da lavoro autonomo non supera un terzo dell'indennità di disoccupazione, dall'indennità erogabile viene sottratto soltanto il 50% non cumulabile.

Indennità di disoccupazione erogabile: € 1.489,86 - € 309,877 = € 1.179,99

IL 50% DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO E' SUPERIORE AD UN TERZO DELL'INDENNITA' € 496,62

reddito da lavoro autonomo = euro 1.032,91

euro 1.032,91 : 2 = euro 516,45 (50% del reddito da lavoro autonomo) euro 1.489,86 - euro 516,45 = euro 973,41

(indennita' di disoccupazione - 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile)

Poiche' il 50% del reddito da lavoro autonomo cumulabile euro 516,45 e' superiore ad un terzo dell'indennita' di disoccupazione euro 496,62 dall'indennita' andra' sotratta anche quella parte eccedente il limite di un terzo:

euro 973,41 - (euro 516,45 - euro 496,62) = euro 953,58 RIEPILOGANDO

l'indennita' di disoccupazione erogabile e' data da: euro 1.489,86 $^{(1)}$ - euro 516,45 $^{(2)}$ - euro 19,83 $^{(3)}$ = euro 953,58

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE PER DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISI - FALLITE O IN LIQUIDAZIONE

A decorrere dal 01.01.2006, l'Istituto riconosce un particolare trattamento di disoccupazione in favore dei giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con aziende:

- in crisi, il cui stato sia stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- fallite;
- in liquidazione;
- che abbiano ceduto un ramo di azienda.

QUANDO SI HA DIRITTO

I giornalisti dipendenti delle aziende che si trovino nelle condizioni indicate nel paragrafo precedente, per beneficiare delle maggiorazioni previste dal trattamento di disoccupazione, non devono aver maturato il diritto alla pensione all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- 1. età superiore a 40 anni;
- 2. anzianità contributiva Inpgi di almeno 10 anni;
- 3. rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende di cui sopra da almeno 12 mesi.

Ciò consente ai giornalisti che possiedono i requisiti di cui sopra, di poter beneficiare della contribuzione figurativa (da disoccupazione) per un periodo (da 18 a 24 mesi) che è maggiore rispetto alla durata massima di norma riconosciuta (pari a 12 mesi).

PERIODO DI GODIMENTO

L'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuta sulla base delle seguenti modalità:

FASCIA DI ETA'	DURATA TRATTAMENTO ORDINARIO
Da 40 a 55 anni	540 gg. (18 mesi)
Oltre 55 anni	720 gg (24 mesi)

Esempio: Giornalista di 45 anni, con 10 anni di anzianità contributiva INPGI, non pensionato, che ha risolto il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (iniziato il 01.01.07 e cessato il 28.12.07) con un'azienda in cigs

Il giornalista verrà ammesso al trattamento ordinario di disoccupazione per 540 giorni ed avrà diritto all'accredito di 18 mensilità di contributi figurativi.

Durante tutto il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria vengono accreditati i contributi figurativi semprechè vi sia erogazione del sussidio in tale periodo. Tuttavia, per coloro che nel corso del trattamento di disoccupazione maturino il diritto alla pensione, l'accredito della contribuzione figurativa cesserà alla data di maturazione di tale diritto.

SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE

Ai giornalisti compresi nella fascia di età da 40 a 55 anni, i quali alla fine del periodo di godimento del trattamento ordinario di disoccupazione ordinaria non risultino rioccupati, l'Istituto riconosce un sussidio straordinario di sei mesi (180 gg.).

ESCLUSIONI

Non possono usufruire di questo particolare trattamento di disoccupazione i giornalisti dimissionari, i quali abbiano ricevuto somme a qualsiasi titolo, aggiuntive al trattamento di fine rapporto e a quelle previste dalla legge e dal CNLG, per un importo superiore a quello corrispondente al massimale indennizzabile, riconosciuto per due anni di disoccupazione.